

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****ACCORDO**

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 novembre 2003	L 23	27	28.1.2004
► <u>M2</u>	Decisione n. 3/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 29 aprile 2004	L 151	125	30.4.2004
► <u>M3</u>	Decisione n. 1/2004 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 28 aprile 2004	L 160	115	30.4.2004
► <u>M4</u>	Decisione n. 2/2004 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004	L 17	1	20.1.2005
► <u>M5</u>	Decisione n. 2/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 1° marzo 2005	L 78	50	24.3.2005
► <u>M6</u>	Decisione n. 1/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 febbraio 2005	L 131	43	25.5.2005
► <u>M7</u>	Decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito con l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 19 dicembre 2005	L 346	33	29.12.2005
► <u>M8</u>	Decisione n. 4/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 dicembre 2005	L 346	44	29.12.2005
► <u>M9</u>	Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 1° dicembre 2006	L 32	91	6.2.2007
► <u>M10</u>	Decisione n. 1/2007 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 15 giugno 2007	L 173	31	3.7.2007

► <u>M11</u>	Decisione n. 1/2008 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 15 gennaio 2008	L 27	21	31.1.2008
► <u>M12</u>	Decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 24 giugno 2008	L 228	3	27.8.2008
► <u>M13</u>	Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli del 23 dicembre 2008	L 6	89	10.1.2009
► <u>M14</u>	Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli	L 136	2	30.5.2009
► <u>M15</u>	Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dicembre 2009	L 115	33	8.5.2010
► <u>M16</u>	Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 1° dicembre 2010	L 338	50	22.12.2010
► <u>M17</u>	Decisione n. 1/2010 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 13 dicembre 2010	L 32	9	8.2.2011
► <u>M18</u>	Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli	L 297	3	16.11.2011
► <u>M19</u>	Decisione n. 1/2012 del Comitato misto per l'agricoltura, istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 3 maggio 2012	L 155	1	15.6.2012
► <u>M20</u>	Decisione n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 3 maggio 2012	L 155	99	15.6.2012
► <u>M21</u>	Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 22 febbraio 2013	L 264	1	5.10.2013
► <u>M22</u>	Decisione n. 1/2013 del Comitato misto per l'agricoltura del 28 novembre 2013	L 332	49	11.12.2013
► <u>M23</u>	Decisione n. 1/2014 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 aprile 2014	L 180	21	20.6.2014
► <u>M24</u>	Decisione n. 2/2015 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 novembre 2015	L 323	29	9.12.2015

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 208 del 10.6.2004, pag. 101 (3/2004)
- **C2** Rettifica, GU L 212 del 12.6.2004, pag. 72 (1/2004)
- **C3** Rettifica, GU L 332 del 6.11.2004, pag. 59 (3/2004)

▼B**ACCORDO****tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità», da un lato,

e

LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,

di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro,

di seguito denominate «le Parti»,

RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

CONSIDERANDO che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Obiettivo**

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per «prodotti agricoli» si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 e 2301 20 00.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

*Articolo 2***Concessioni tariffarie**

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

▼B*Articolo 3***Concessioni relative ai formaggi**

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

*Articolo 4***Regole di origine**

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

*Articolo 5***Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio**

1. ► **M18** Gli allegati da 4 a 12 del presente accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori: ◀

- Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,
- Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali,
- Allegato 6 relativo al settore delle sementi,
- Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,
- Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,
- Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,
- Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,
- Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali,

▼M18

- allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari.

▼B

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

*Articolo 6***Comitato misto per l'agricoltura**

1. E' istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

▼B

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

▼M18

8. Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'accordo nelle nuove lingue.

▼B*Articolo 7***Composizione delle controversie**

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

*Articolo 8***Scambi di informazioni**

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

*Articolo 9***Riservatezza**

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

▼B*Articolo 10***Misure di salvaguardia**

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
 - a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
 - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
 - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
 - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
 - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
 - b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

▼M14*Articolo 11***Modifiche**

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.

▼B*Articolo 12***Revisione**

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

▼B*Articolo 13***Clausola evolutiva**

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

*Articolo 14***Attuazione dell'Accordo**

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

*Articolo 15***Allegati**

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

*Articolo 16***Sfera di applicazione territoriale**

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

*Articolo 17***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Accordo sul trasporto aereo

▼B

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems ito eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenenneentig, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fê qualquer dos textos.

▼B

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraottionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar




Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

▼B

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

S. Laubry

Hein



INDICE

ALLEGATO 1:	Concessioni della Svizzera
ALLEGATO 2:	Concessioni della Comunità
ALLEGATO 3:	Concessioni relative ai formaggi
	<i>Appendice 1:</i> Concessioni della Comunità
	<i>Appendice 2:</i> Concessioni della Svizzera
	<i>Appendice 3:</i> Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italice» ammessi all'importazione in Svizzera
	<i>Appendice 4:</i> Descrizione dei formaggi
ALLEGATO 4	relativo al settore fitosanitario
	<i>Appendice 1:</i> Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti
	<i>Appendice 2:</i> Disposizioni legislative
	<i>Appendice 3:</i> Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
	<i>Appendice 4:</i> Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali
	<i>Appendice 5:</i> Scambi di informazioni
ALLEGATO 5	concernente l'alimentazione degli animali
	<i>Appendice 1</i>
	<i>Appendice 2:</i> Disposizioni legislative di cui all'articolo 9
ALLEGATO 6	relativo al settore delle sementi
	<i>Appendice 1:</i> Legislazioni
	<i>Appendice 2:</i> Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
	<i>Appendice 3:</i> Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera
	<i>Appendice 4:</i> Elenco dei paesi terzi
ALLEGATO 7	relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
	<i>Appendice 1:</i> Prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2
	<i>Appendice 2:</i> Disposizioni particolari di cui all'articolo 3, lettere a) e b)
	<i>Appendice 3:</i> Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
	<i>Appendice 4:</i> Denominazioni protette di cui all'articolo 5
	<i>Appendice 5:</i> Condizioni e modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

▼B

- ALLEGATO 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
- Appendice 1:* Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell'unione europea
- Appendice 2:* Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
- Appendice 3:* Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
- Appendice 4:* Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
- Appendice 5:* Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate
- ALLEGATO 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Appendice 1:* Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Appendice 2:* Modalità di applicazione
- ALLEGATO 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofruttili freschi
- Appendice 1:* Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10
- Appendice 2*
- ALLEGATO 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
- Appendice 1:* Misura di lotta/notifica delle malattie
- Appendice 2:* Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
- Appendice 3:* Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
- Appendice 4:* Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi
- Appendice 5:* Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
- Appendice 6:* Prodotti di origine animale
- Appendice 7:* Autorità competenti
- Appendice 8:* Adeguamento alle condizioni regionali
- Appendice 9:* Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
- Appendice 10:* Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
- Appendice 11:* Punti di contatto

▼B

- ALLEGATO 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
- Appendice 1:* Elenco delle rispettive ig oggetto di protezione dall'altra parte
- Appendice 2:* Legislazione delle parti

▼ **M12***ALLEGATO I***Concessioni della Svizzera**

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0	100 capi
0204 50 10	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40	100
0207 14 81	Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati	15	2 100
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati	15	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	600
0207 33 11	Anatre delle specie domestiche, intere, congelate	15	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, freschi o refrigerati	9,5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)	15	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ⁽¹⁾
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ⁽²⁾
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8	200
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato

▼ **M12**

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	(³)
0602 20 11	— innestati, con radici nude		
0602 20 19	— innestati, con zolla		
0602 20 21	— non innestati, con radici nude		
0602 20 29	— non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	(³)
0602 20 31	— innestati, con radici nude		
0602 20 39	— innestati, con zolla		
0602 20 41	— non innestati, con radici nude		
0602 20 49	— non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	— con radici nude		
0602 20 59	— altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:	esente	(³)
0602 20 71	— di frutta a granella		
0602 20 72	— di frutta a nocciolo		
0602 20 79	— altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:	esente	(³)
0602 20 81	— di frutta a granella		
0602 20 82	— di frutta a nocciolo		
0602 20 89	— altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	— rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	— altri:		
0602 40 91	— con radici nude		
0602 40 99	— altri, con zolla		

▼ M12

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): — piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli — bianco di funghi (micelio) — altri	esente	illimitato
0602 90 91 0602 90 99	Altre piante vive (comprese le loro radici): — con radici nude — altre, con zolla	esente	illimitato
0603 11 10	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000
0603 12 10	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 13 10	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 14 10	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 19 11 0603 19 19	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: — legnosi — altri		
0603 12 30	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 13 30	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 14 30	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 19 30	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 19 31 0603 19 39	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: — legnosi — altri	esente	illimitato

▼ M12

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
0702 00 10	— pomodori ciliegia:		
	— dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 20	— pomodori Peretti (di forma allungata):		
	— dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 30	— altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
	— dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 90	— altri:		
	— dal 21 ottobre al 30 aprile		
0705 11 11	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
	— dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
0705 21 10	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:	esente	2 000
	— dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 10	Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile	5	200
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5	2 100
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3,5	800
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate:	esente	1 000
	— dal 16 ottobre al 31 maggio		
0709 51 00 0709 59 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere <i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi	esente	illimitato
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati:	2,5	illimitato
	— dal 1° novembre al 31 marzo		
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1o aprile al 31 ottobre	5	1 300
0709 90 50	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:	esente	2 000
	— dal 31 ottobre al 19 aprile		
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato

▼ M12

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0	100
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0,9 sul dazio applicato	1 000
0713 10 19	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0	1 000
0802 21 90	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), fresche o secche: — con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 22 90	— con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
0802 32 90	Noci	esente	100
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: — dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 100
0809 10 91	in altro imballaggio: — dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0	250

▼ M12

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione industriale	10	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale	10	1 200
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 60	Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale	Riduzione di 0,6 sul dazio applicato	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione animale	Riduzione di 0,5 sul dazio applicato	13 000
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:		
1509 10 91	— in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509 10 99	— in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:		
1509 90 91	— in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509 90 99	— in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato

▼ M12

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 0210 19 91	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	3 715
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
1601 00 11 1601 00 21	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	— in recipienti eccedenti 5 kg	2,50	illimitato
2002 10 20	— in recipienti non eccedenti 5 kg	4,50	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:	esente	illimitato
2002 90 10	— in recipienti eccedenti 5 kg		
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: — in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	— in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2004 90 49	— in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	esente	illimitato
2005 60 10	— in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 60 90	— in recipienti non eccedenti 5 kg		

▼ M12

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
2005 70 10	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: — in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 90	— in recipienti non eccedenti 5 kg		
ex 2005 99 11	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2005 99 41	— in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 39 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6	illimitato
ex 2009 39 20	— con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14	illimitato
2204 21 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: — non eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,5	illimitato
2204 29 50	— eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,5	illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁶⁾	esente	1 000 hl

▼ **M12**

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (7)	esente	500 hl
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione (7), con titolo alcolometrico volumico: — eccedente 13 % vol. — non eccedente 13 % vol.		

(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

(4) Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

(5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'accordo.

(6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(7) Descrizione: per «Retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

▼ M12

ALLEGATO 2

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0	4 600 capi
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1)	43,8	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente (2)	1 000
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0704 10 00 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000
0706 90 10 0706 90 90	Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati	esente	3 000

▼ **M12**

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente (2)	1 000
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00 0709 59	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	esente	1 000
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	esente	300
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente (2)	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61 0710 80 69	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente (2)	3 000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente (2)	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente (2)	500
0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	esente (2)	1 500 (2)
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente (2)	1 000
0810 10 00	Fragole	esente	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100

▼ M12

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10 2004 10 99	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi		
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 91 00 ex 2005 99	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato

▼ M12

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
2008 60	Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 00 ex 2009 29	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 31 ex 2009 39	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 41 ex 2009 49	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 71 ex 2009 79	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

⁽¹⁾ Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

⁽²⁾ Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

⁽³⁾ Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

⁽⁴⁾ Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

*ALLEGATO 3***CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI**

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.

a) All'importazione nella Comunità

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato.

- (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Comunità aumenta di 1 250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
- (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b) All'esportazione dalla Comunità

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c) All'importazione in Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato.

- (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Svizzera aumenta di 2 500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

▼B**d) All'esportazione dalla Svizzera**

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione ⁽¹⁾ figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;

(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:

- un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 %,
- due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 %,
- tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 %,
- quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 %,
- cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 %.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.
4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

⁽¹⁾ Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.



Appendice 1

Concessioni della Comunità

All'importazione nella Comunità

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo di base (tonnellate)
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 30	Formaggi fusi	esenzione	illimitato
0406 90 02 0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse	6,58	illimitato
0406 90 18	Fromage fribourgeois ⁽¹⁾ , Vacherin Mont d'Or, Tête de moine	esenzione	illimitato
0406 90 19	Glaris (Schabziger)	esenzione	illimitato
ex 0406 90 87	Fromage des Grisons	esenzione	illimitato
0406 90 25	Tilsit	esenzione	illimitato
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	3 000

⁽¹⁾ *Sinonimo*: Vacherin fribourgeois.



Appendice 2

Concessioni della Svizzera

(a) All'importazione in Svizzera

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (tonnellate)
0406 10 10	Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 40	– Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort	esenzione	illimitato
0406 90 11	Brie, Camembert, Crescenza, Italico (¹), Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 90 19	Feta, come descritta nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406 90 19	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4	esenzione	illimitato
0406 90 21	Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	illimitato
0406 90 31 0406 90 39	Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
0406 90 51 0406 90 59	– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	5000
ex 0406 90 91	– Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4		
0406 90 60	Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99	Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4	esenzione	illimitato

▼B

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (tonnellate)
ex 0406 90 99	Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %	esenzione	illimitato
ex 0406 10 90	Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	500
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99	Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	500
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	5000
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	1000
0406 10 20	Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 ⁽¹⁾	185	illimitato
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	180,55	illimitato
0406 90 51	Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5 000 t	289	illimitato
0406 90 91	Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %	315	illimitato

⁽¹⁾ Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italiceo», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

⁽²⁾ Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

(b) All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo ⁽¹⁾ all'esportazione ⁽²⁾ (FS/100 kg peso netto)
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	0
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	0
ex 0406 90 19	Vacherin Mont d'Or	204
0406 90 21	Formaggio verde (Glaris)	139
ex 0406 90 99	Emmental	343
ex 0406 90 91	Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)	259

▼B

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo ⁽¹⁾ all'esportazione ⁽²⁾ (FS/100 kg peso netto)
ex 0406 90 91	Fromage des Grisons	259
ex 0406 90 91	Tilsit	113
ex 0406 90 91	Tête de moine	259
ex 0406 90 91	Appenzell	274
ex04069091 ex04069099	Bergkäse	343
ex 0406 90 99	Gruyère	343
ex 0406 90 99	Sbrinz	384
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	
	– Formaggi freschi e a pasta molle	219
	– Formaggi semiduri	274
	– Formaggi duri e extraduri	343

(¹) Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

(²) Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.



Appendice 3

**Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi
all'importazione in Svizzera**

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

▼B

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano



Appendice 4

Descrizione dei formaggi

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

1. Feta	
Denominazione	Feta
Zone di produzione	Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 44 %
2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora	
Designazione	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 44 %

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

3. Manchego	
Denominazione	Manchego
Zone di produzione	Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per forma	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 cm a 12 cm. Diametro: da 9 cm a 22 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3,5 kg

▼B

Caratteristiche	Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 45-60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 55 %
4. Idiazabal	
Denominazione	Idiazabal
Zone di produzione	Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro: da 10 cm a 30 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3 kg
Caratteristiche	Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 55 %
5. Roncal	
Denominazione	Roncal
Zone di produzione	Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro e peso variabili
Caratteristiche	Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 °C e 37 °C
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 60 %
6. Formaggio da raclette	
Designazione	Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese
Regione di produzione	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni, peso per forma	Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 cm a 8 cm; diametro da 28 cm a 42 cm o larghezza da 28 cm a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 kg a 7,5 kg
Caratteristiche	Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane

▼B

Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 55 %

7. Mozzarella nel suo liquido di governo

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25 % del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

▼B*ALLEGATO 4***RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO***Articolo 1***Oggetto**

► **M14** 1. ◀ Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

▼M14

2. In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

▼B*Articolo 2***Principi**

1. Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

▼M14

3. Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

▼B

4. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

▼B*Articolo 3*

1. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).
2. Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.
3. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

*Articolo 4***Esigenze regionali**

1. Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
2. L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

*Articolo 5***Controllo all'importazione**

1. Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 %.
2. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

▼B*Articolo 6***Misure di salvaguardia**

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

*Articolo 7***Deroghe**

1. Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

2. Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

*Articolo 8***Controllo congiunto**

1. Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

3. Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

*Articolo 9***Scambi di informazioni**

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

2. Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

▼B

Articolo 10

Gruppo di lavoro «fitosanitario»

1. Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

▼ M17

Appendice 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.*Camellia* spp.*Humulus lupulus* L.*Prunus* L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.*Rhododendron* spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.*Viburnum* spp.

1.2. Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.*Chaenomeles* Lindl.*Crataegus* L.*Cydonia* Mill.*Eriobotrya* Lindl.*Malus* Mill.*Mespilus* L.*Pyracantha* Roem.*Pyrus* L.*Sorbus* L.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4. Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

▼ M17

- b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2. *Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti*

2.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

▼ M17

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4. Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

▼ **M17**

2.5. Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

Vegetali di *Palmae*, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

▼ **M17**

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1. *Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi*

2. *Sementi*

2.1. *Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay*

Cruciferae

Gramineae eccetto *Oryza* spp.

Trifolium spp.

2.2. *Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti*

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3. *Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti*

Triticum

Secale

X Triticosecale

3. *Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi*

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp. originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia spp.

▼ M17

Conifere (*Coniferales*)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.

Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4. *Frutta*

Annona L., originaria di paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5. *Tuberi non destinati all'impianto*

Solanum tuberosum L.

▼ **M17**

6. *Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno*

a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra parte:

— *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

— *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia,

— *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,

— *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada,

— conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia,

— *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 40	Segatura
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

▼ M17

Codice NC	Designazione delle merci
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

▼ M17

Codice NC	Designazione delle merci
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- c) — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori,
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7. *Terra e mezzo di coltura*

- a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba,
- b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
- Turchia,
 - Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
 - paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8. *Corteccia, separata del tronco, di*

- conifere (*Coniferales*) originarie di paesi non europei
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L. ad eccezione di *Quercus suber* L.
- *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

▼ **M17**

9. *Cereali delle seguenti specie, originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti*

Triticum

Secale

X Triticosecale

- C. **Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario**

1. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità*

- 1.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

- 1.2. *Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi*

- 1.3. *Sementi*

Oryza spp.

- 1.4. *Frutta*

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera*

3. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità*

- 3.1. *Vegetali, esclusi frutti e sementi*

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera*

- 4.1. *Vegetali*

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

▼ M17

Appendice 2

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ⁽¹⁾**Disposizioni della Comunità europea**

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada

- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

⁽¹⁾ Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 aprile 2010.

▼ **M17**

- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

▼ **M17**

- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America

- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu

- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)

- Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

- Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata

- Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell

- Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

- Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

- Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster)

▼ **M17**

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916205.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916202.1).

▼ **M14***Appendice 3***Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari****A. Comunità europea:**

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 ⁽¹⁾.

Belgio:	Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7° floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 BRUSSELS
Bulgaria:	NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev, blvd., floor 5 BG — SOFIA 1040
Repubblica ceca:	State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ — 170 00 PRAHA 7
Danimarca:	Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK — 2800 Kgs. LYNGBY
Germania:	Julius Kühn-Institut — Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit — Messeweg 11/12 D-38104 Braunschweig
Estonia:	Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND
Irlanda:	Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co Kildare IRL
Grecia:	Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Avenue GR — 176 71 ATHENS

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

▼ **M14**

Spagna:	Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/Alfonso XII, nº 62 — 2a planta E — 28071 MADRID
Francia:	Ministère de l'Agriculture et la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F — 75732 PARIS CEDEX 15
Italia:	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I — 00187 ROMA
Cipro:	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY — 1412 LEFKOSIA
Lettonia:	State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV — 1981 RIGA
Lituania:	State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT — 2005 VILNIUS
Lussemburgo:	Ministère de l'Agriculture Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d'Esch — BP 1904 L — 1019 LUXEMBOURG
Ungheria:	Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1
Malta:	Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT — LJA, LJA 1915
Paesi Bassi:	Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL — 6700 HC WAGENINGEN

▼ **M14**

- Austria: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a
Stubenring 1
A — 1012 WIEN
- Polonia: The State Plant Health and Seed Inspection Service
Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection
42, Mlynarska Street
PL — 01-171 WARSAW
- Portogallo: Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Avenida Afonso Costa, 3
PT — 1949-002 LISBOA
- Romania: Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development
24th Carol I Blvd.
Sector 3
RO — BUCHAREST
- Slovenia: MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division
Einspielerjeva 6
SI — 1000 LJUBLJANA
- Slovacchia: Ministry of Agriculture
Department of plant commodities
Dobrovicova 12
SK — 812 66 BRATISLAVA
- Finlandia: Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition
Department of Food and Health
Mariankatu 23
P.O. Box 30
FI — 00023 GOVERNMENT FINLAND
- Svezia: Jordbruks verket
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S — 55182 JÖNKÖPING
- Regno Unito: Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House
King's Pool
Peasholme Green
UK — YORK YO1 7PX

B. Svizzera:

Ufficio federale dell'agricoltura
CH-3003 BERNA

▼ M17*Appendice 4* ⁽¹⁾**ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI**

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)

⁽¹⁾ Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30.4.2010.

▼B

Appendice 5

Scambi di informazioni

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,
- notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

▼B*ALLEGATO 5***CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI***Articolo 1***Oggetto**

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

▼M14

- 2 bis. In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2.

▼B

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente Allegato si intende per

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

*Articolo 3***Scambi di informazioni**

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

▼B

- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

*Articolo 4***Disposizioni generali in materia di controlli**

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

*Articolo 5***Controllo all'origine**

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

*Articolo 6***Controllo a destinazione**

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

▼B

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;
- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

*Articolo 7***Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti**

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne

- la natura,
- l'origine,
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

*Articolo 8***Collaborazione in caso d'infrazione**

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

▼B*Articolo 9***Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva**

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

*Articolo 10***Consultazioni e clausola di salvaguardia**

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

*Articolo 11***Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale**

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

*Articolo 12***Obbligo di riservatezza**

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

▼B

2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

▼ M10*Appendice 1***Disposizioni della comunità**

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Disposizioni della Svizzera

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)
- Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RO 2006 5213)
- Ordinanza concernente la produzione primaria del 23 novembre 2005 (RO 2005 5545)
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RO 2005 6651)
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RO 2005 6667)

▼ M10*Appendice 2***ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI
ALL'ARTICOLO 9****Disposizioni della Comunità**

- Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15).
- Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555).
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 6655).

*ALLEGATO 6***RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI***Articolo 1***Oggetto**

1. Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
2. Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

*Articolo 2***Riconoscimento della conformità delle legislazioni**

1. Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

*Articolo 3***Riconoscimento reciproco dei certificati**

1. Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.
2. Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

*Articolo 4***Armonizzazione delle legislazioni**

1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

▼B

2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

▼M14*Articolo 5***Varietà**

1. Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

3. Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

5. Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

6. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro "Sementi" è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

7. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

▼ **M14***Articolo 6***Deroghe**

1. Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.
2. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.
6. Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
 - nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
 - nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.
8. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
9. Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

▼B*Articolo 7***Paesi terzi**

1. Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.
2. L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

*Articolo 8***Prove comparative**

1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.
2. L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

*Articolo 9***Gruppo di lavoro «Sementi»**

1. Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

*Articolo 10***Accordo con altri paesi**

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.



Appendice I

Legislazioni

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
- Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)
- Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994 ⁽¹⁾.

2. Testi di applicazione ⁽¹⁾

- Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)
- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)
- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)
- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)

⁽¹⁾ Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

▼B

- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31)
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA ⁽¹⁾

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429) ⁽²⁾.

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)**A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA****1. Testi di base**

- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione ⁽³⁾

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

⁽¹⁾ Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

⁽²⁾ Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

⁽³⁾ Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

▼B

- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)
- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41)
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 3)
- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 30)
- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 39)
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

▼B

— Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

a) Dalla Comunità europea:

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.



Appendice 2

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

A. Comunità europea

Belgio	Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles	
Danimarca	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby	
Germania	Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Referat Ernährung und Landwirtschaft — Abteilung IV E 3 — Berlin	B
	Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Lan- desbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn	BN
	Regierungspräsidium Freiburg — Abt. III, Referat 34 — Freiburg i. Br.	FR
	Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut- Freising	FS
	Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32 Hannover	H
	Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle	HAL
	Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen	HB
	Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg	HH
	Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesankennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock	HRO
	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270 Jena	J
Regierungspräsidium Karlsruhe — Referat 34 — Karlsruhe	KA	

▼ B

	Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz — Amtliche Saatenerkennung — Bad Kreuznach	KH
	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL Kiel	KI
	Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel	KS
	Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenerkennung Nossen	MEI
	Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster	MS
	Landwirtschaftskammer Weser-Ems Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referat P4 Oldenburg	OL
	Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneue- ordnung Saatenerkennungsstelle Potsdam Potsdam	P
	Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a Stuttgart	S
	Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken	SB
	Regierungspräsidium Tübingen Referat 34 Tübingen	TÜ
	Regierung von Unterfranken — Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern — Würzburg	WÜ
	Regierung von Unterfranken Abteilung Landwirtschaft — Sachgebiet Weinbau — Würzburg	WÜ
Grecia	Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens	

▼ B

Spagna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid
	Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona
	Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria
	Junta de Galicia Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela
	Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander
	Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo
	Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla
	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia
	Diputación General de Aragón Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo
	Generalidad Valenciana Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia
	Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño
	Junta de Extremadura Consejería de Agricultura y Comercio Mérida

▼B

	Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife
	Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura y Ganadería, Valladolid
	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca
	Comunidad de Madrid Consejería de Economía y Empleo Madrid
	Diputación Foral de Navarra Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona
Francia	Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris
Irlanda	The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin
Italia	Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Lussemburgo	L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg
Austria	Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien Bundesamt für Agrarbiologie Linz
Paesi bassi	Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaai- en potgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede
Portogallo	Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa
Finlandia	Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/ Kontroll-centralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa

▼ B

- Svezia
- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:
- Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
 - Frökontrollen Mellansverige AB
Linköping
 - Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro
- b) Tuberi-seme di patate
- Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
- Regno Unito
- England and Wales
- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:
- Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Seeds Branch
Cambridge
- b) Tuberi-seme di patate
- Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
York
- Scotland:
- Scottish Office
Agriculture Fisheries and Environment Department
Edinburgh
- Northern Ireland:
- Department of Agriculture for Northern Ireland
Seeds Branch
Belfast
- B. Svizzera**
- Service des Semences et Plants
RAC Changins
Nyon
- Dienst für Saat- und Pflanzgut
FAL Reckenholz
Zürich



Appendice 3

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera ⁽¹⁾

- a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
 - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
 - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
 - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
 - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
 - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
 - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
 - decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).
- b) Che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (*Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole*, ventesima edizione integrale, colonna 4, GU L 264 A del 30.8.1997, pag. 1).
- c) Che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35) ⁽²⁾
 - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
 - decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
 - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).
- d) Che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 93/231/CEE della Commissione (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione:
 - 95/21/CE (GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13),
 - 95/76/CE (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e
 - 96/332/CE (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

⁽¹⁾ Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

⁽²⁾ Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

▼B*Appendice 4***Elenco dei paesi terzi ⁽¹⁾**

Argentina
Australia
Bulgaria
Canada
Cile
Croazia
Israele
Marocco
Norvegia
Nuova Zelanda
Polonia
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Stati uniti d'America
Sudafrica
Turchia
Ungheria
Uruguay

⁽¹⁾ Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

▼ **M19***ALLEGATO 7***RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI***Articolo 1***Obiettivi**

Le parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente allegato.

*Articolo 2***Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative citate nell'appendice 1.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'allegato, si intende per:

- a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all'appendice 2, in conformità alle disposizioni del presente allegato;
- b) «indicazione geografica», un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso "accordo ADPIC"), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all'appendice 2;
- c) «menzione tradizionale», una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta parte;
- d) «denominazione protetta», un'indicazione geografica o una menzione tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente allegato;
- e) «designazione», le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità;
- f) «etichettatura», il complesso delle designazioni e altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione», le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

▼ M19

- h) «imballaggio», gli involucri protettivi, come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale;
- i) «normativa relativa al commercio dei prodotti vitivinicoli», tutte le disposizioni previste dal presente allegato;
- j) «autorità competente», ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una parte per provvedere all'applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli;
- k) «autorità di contatto», l'organismo o l'autorità competente designati da una parte per garantire gli opportuni contatti con l'autorità omologa dell'altra parte;
- l) «autorità richiedente», l'autorità competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- m) «autorità interpellata», un organismo o un'autorità competente, all'uopo designati da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

TITOLO I**DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE***Articolo 4***Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento**

1. Gli scambi tra le parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagnamento e alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 3, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente allegato.
4. Il presente allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o unionali concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

TITOLO II**PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 2***Articolo 5***Denominazioni protette**

Per i prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, figuranti nell'appendice 4:

- a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell'Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario;

▼ M19

- b) i termini specifici;
- c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
- d) le menzioni tradizionali.

*Articolo 6***Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera**

1. Ai fini dell'identificazione dell'origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell'Unione che servono a designare tali prodotti:

- a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;
- b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'identificazione dell'origine dei vini nell'Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:

- a) sono riservati ai vini originari della Svizzera;
- b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell'Unione europea.

*Articolo 7***Altri termini**

1. I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ⁽¹⁾, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell'Unione europea.

2. Fatto salvo l'articolo 10, i termini «denominazione d'origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all'articolo 63 della legge federale sull'Agricoltura, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Il termine «vino da tavola» di cui all'articolo 63 della legge federale sull'agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

*Articolo 8***Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche**

1. In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 4, parte A:

- I. sono protette e riservate ai vini originari dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

▼ M19

- II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell'Unione europea e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell'Unione europea.

Nell'Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell'appendice 4, parte B:

- I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;
- II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione svizzere.
 2. Le parti adottano le misure necessarie, in conformità al presente allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'appendice 4, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti medesime. Ciascuna parte predispone i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica elencate nell'appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.
 3. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche qualora:
 - a) sia indicata la vera origine del vino;
 - b) la denominazione di origine o l'indicazione geografica sia tradotta o trascritta o traslitterata; oppure
 - c) le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni simili.
 4. In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche elencate nell'appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle parti nell'ambito del Comitato, e che il consumatore non sia indotto in errore.
 5. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 4 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo ADPIC.
 6. Le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
 7. Nessuna disposizione del presente allegato obbliga una parte a proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'appendice 4, ma che non è, o non è più, protetta nello Stato di origine o è caduta in disuso in tale Stato.
 8. Le parti dichiarano che i diritti e gli obblighi istituiti in virtù del presente allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle elencate nell'appendice 4.
 9. Fatto salvo l'accordo ADPIC, il presente allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna parte.

▼ M19

Tuttavia, ciascuna delle parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7, dell'accordo ADPIC, per rifiutare la concessione della protezione a una denominazione dell'altra parte, salvo nei casi previsti nell'appendice 5 del presente allegato.

10. La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione "Champagne" figurante nell'elenco dell'Unione europea di cui all'appendice 4 del presente allegato.

*Articolo 9***Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi**

1. Le parti non hanno l'obbligo di proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio anteriore, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

2. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o consista in una denominazione di origine o un'indicazione geografica elencata all'appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d'ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall'indicazione geografica.

3. Un marchio commerciale registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o consista in una denominazione di origine o un'indicazione geografica elencata all'appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d'ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

4. Un marchio il cui uso corrisponda alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede in una delle parti (compresi gli Stati membri dell'Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica dell'altra parte ai sensi del presente allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, purché nella legislazione della parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.

*Articolo 10***Protezione delle menzioni tradizionali**

1. In Svizzera, le menzioni tradizionali dell'Unione europea elencate nell'appendice 4, parte A:

- a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
- b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell'appendice, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'Unione europea.

▼ **M19**

Nell'Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell'appendice 4, parte B:

- a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Unione europea;
- b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell'appendice, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

2. Le parti adottano le misure necessarie, in conformità al presente accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elencate nell'appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti rispettive. A tal fine, le parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l'uso di tali menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni simili.

3. La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:

- a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell'appendice 4;
- b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell'Unione europea, o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell'appendice 4.

4. In caso di omonimia tra menzioni tradizionali figuranti nell'appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle parti nell'ambito del Comitato, e che il consumatore non sia indotto in errore.

5. In caso di omonimia tra una menzione tradizionale figurante nell'appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio di una delle parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che il suo uso sia tradizionale e costante, che il suo uso a tale scopo sia regolamentato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

6. Il presente allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.

7. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o consista in una menzione tradizionale indicata all'appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d'ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica legata a detta menzione tradizionale.

Un marchio commerciale registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o consista in una menzione tradizionale indicata all'appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d'ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica legata a detta menzione tradizionale.

▼ M19

Un marchio il cui uso corrisponda alla situazione di cui al comma precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede in una delle parti (compresi gli Stati membri dell'Unione) prima della data di decorrenza della protezione della menzione tradizionale dell'altra parte a norma del presente allegato, può continuare ad essere utilizzato purché questa possibilità sia prevista nella pertinente legislazione della parte interessata.

8. Nessuna disposizione del presente allegato obbliga le parti a proteggere una menzione tradizionale indicata nell'appendice 4 che non è, o non è più, protetta nel suo paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.

*Articolo 11***Attuazione della protezione**

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una parte a norma del presente allegato non siano utilizzate per designare e presentare prodotti vitivinicoli originari dell'altra parte.

2. Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti lo consente, la protezione conferita dal presente allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte.

3. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente allegato, le parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

4. Le misure e le azioni di cui al paragrafo 3 sono adottate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell'Unione europea o della Confederazione svizzera in una delle lingue dell'altra parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- c) se è utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

5. L'applicazione del presente allegato non pregiudica una protezione più estesa accordata dalle parti alle denominazioni protette dal presente allegato in virtù della rispettiva legislazione interna o di altri accordi internazionali.

▼ **M19****TITOLO III****CONTROLLO E RECIPROCA ASSISTENZA TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO***Articolo 12***Oggetto e limitazioni**

1. Le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le disposizioni che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le parti in materia penale.
3. Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

SOTTOTITOLO I***Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza****Articolo 13***Autorità di contatto**

1. Una parte che designa diverse autorità competenti garantisce il coordinamento delle loro attività.
2. Ciascuna delle parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:
 - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra parte,
 - riceve dalla suddetta autorità tali richieste e le trasmette all'autorità o alle autorità competenti della parte dalla quale dipende,
 - rappresenta tale parte nei confronti dell'altra parte nell'ambito della collaborazione in virtù del presente titolo,
 - comunica all'altra parte le misure adottate in virtù dell'articolo 11.

*Articolo 14***Autorità e laboratori**

Le parti:

- a) si comunicano reciprocamente gli elenchi seguenti, da esse aggiornati regolarmente:
 - l'elenco degli organismi competenti della compilazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente allegato e delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, di cui all'appendice 3, parte A,
 - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 3, lettere j) e k),
 - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 17, paragrafo 2,

▼ M19

- l'elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, in conformità all'appendice 3, parte B;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente allegato.

*Articolo 15***Destinatari dei controlli**

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

SOTTOTITOLO II

*Misure di controllo**Articolo 16***Misure di controllo**

1. Le parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
 - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di magazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti,
 - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione,
 - possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l'elaborazione di tali prodotti,
 - possano prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati,
 - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti,

▼ M19

- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

*Articolo 17***Campioni**

1. L'autorità competente di una parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra parte che proceda al prelievo di campioni in conformità alle pertinenti disposizioni di tale parte.
2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati per essere esaminati. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero adeguato di campioni all'autorità richiedente.
3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

SOTTOTITOLO III

Procedure*Articolo 18***Fatto generatore**

Se un'autorità competente di una delle parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto:

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all'elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto, e
- che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto a cui fa capo, l'autorità di contatto della parte in questione.

*Articolo 19***Domande di reciproca assistenza**

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
 - il nome dell'autorità richiedente,
 - la misura richiesta,
 - l'oggetto o il motivo della domanda,

▼ M19

- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
 - indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
 - una sintesi dei fatti pertinenti.
- 3 Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle parti.
- 4 Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

*Articolo 20***Procedura**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.
4. D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della parte che rappresenta,
- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
 - per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. La direzione delle operazioni di controllo è esercitata in ogni momento dai funzionari dell'autorità interpellata.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la legislazione applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione:
 - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3,

▼ M19

- godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente:

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della parte interessata.

7. Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle parti, contenente i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

*Articolo 21***Decisione sull'assistenza reciproca**

1. La parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta parte.
2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 22***Informazioni e documentazione**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie autenticate, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

▼ M19

3. Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo di cui si tratta,
- la designazione e la presentazione,
- il rispetto delle norme previste per la produzione, l'elaborazione o la commercializzazione.

4. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio:

- in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
- in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

*Articolo 23***Spese**

Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 4.

*Articolo 24***Riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell'Unione.

2. Il presente titolo non obbliga una parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più rigorosi di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più rigorosi.

3. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

▼ M19

5. Le parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

TITOLO IV*DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 25***Eccezioni**

1. I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:
 - d) in transito sul territorio di una delle parti; o
 - e) originari del territorio di una delle parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 5 del presente allegato.
2. L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente allegato.

*Articolo 26***Consultazioni**

1. Le parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un obbligo contemplato nel presente allegato.
2. La parte che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preliminare, a condizione che si proceda ad una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente allegato.

*Articolo 27***Gruppo di lavoro**

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dal presente allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente allegato e di aggiornarne le appendici.

▼ **M19**

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle parti, ma vietato dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

▼ M19*Appendice 1****Prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2***

Per l'Unione europea:

regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11). Prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).

Per la Svizzera:

capitolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391). Prodotti di cui ai numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

▼ M19*Appendice 2***Disposizioni particolari di cui all'articolo 3, lettere a) e b)****Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)**

1. Zona geografica

La zona geografica della «DOC Genève» comprende:

— l'intero territorio del cantone di Ginevra,

— tutti i comuni francesi di:

— Challex,

— Ferney-Voltaire,

— le parti dei comuni francesi di:

— Ornex,

— Chens-sur-Léman,

— Veigy-Foncenex,

— Saint-Julien-en-Genevois,

— Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2. Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;

b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3. Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4. Declassamento

L'utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni "vino con indicazione geografica tipica" e "vino da tavola svizzero" per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2, lettera b) e declassati.

5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l'autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6. Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2, lettera b), ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la «DOC Genève» possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

▼ **M19***Appendice 3***Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli***A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea*

Testi legislativi di riferimento e disposizioni specifiche

1. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE dell'11 marzo 1992 (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).
6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

▼ **M19**

9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell'11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).

10. Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

11. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).

12. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1).

13. Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16).

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

14. Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).

15. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

▼ **M19**B. *Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera*

Atti ai quali si fa riferimento

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 [RU (Raccolta ufficiale) 2010 5851].
2. Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2010 733).
3. Ordinanza dell'UFAG (Ufficio federale dell'Agricoltura) del 17 gennaio 2007, concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l'elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU 2011 2169).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU 2008 785).
5. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4611).
6. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

In deroga all'articolo 10 dell'ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai regolamenti seguenti:

- 1) regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) in deroga all'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall'articolo 9 dell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;
 - b) in deroga all'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera b) punto i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vino con indicazione geografica tipica» (vino tipico);
 - c) in deroga all'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera f), l'indicazione dell'importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero;
- 2) regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

▼ **M19**

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) in deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;
 - b) in deroga all'articolo 64, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte B, i termini "demi-sec" (abboccato) e "moelleux" (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da "légèrement doux" (leggermente dolce) e "demi-doux" (semidolce);
 - c) in deroga all'articolo 62 del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l'85 % almeno dalla o dalle varietà indicate.
7. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4649).
 8. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l'11 maggio 2009 (RU 2009 2047).
 9. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU 2011 1985).
 10. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
 11. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1).

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) tutte le importazioni nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione 2005/9/CE della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
- b) tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);
- c) laddove il regolamento contenga i termini «Stato membro» o «Stati membri», o «disposizioni comunitarie o nazionali» (o «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera;

▼ M19

- d) i vini originari della Svizzera, assimilabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un'indicazione geografica e sono ottenuti, per l'85 % almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.

▼ M19**Documento di accompagnamento ⁽¹⁾ per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera ⁽²⁾**

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero di riferimento	
3. Destinatario (nome e indirizzo)	4. Autorità competente svizzera del luogo di carico (nome e indirizzo)	
	6. Data di spedizione	
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto	7. Luogo di consegna	
8. Designazione delle merci	9. Quantità	
10. Indicazioni complementari	11. Partita (numero)	
12. Attestati (per taluni vini)		
13. Indicazioni per vini esportati sfusi Titolo alcolometrico effettivo: Operazioni:		
14. Controlli da parte delle autorità competenti dell'UE	15. Società del firmatario e numero di telefono	
	16. Nome del firmatario	
	17. Luogo e data	
	18. Firma	

⁽¹⁾ A norma dell'allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

⁽²⁾ La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione svizzera.

▼ **M19**

Appendice 4

Denominazioni protette di cui all'articolo 5

PARTE A

Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea

BELGIO

Vini a denominazione di origine protetta

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vini a indicazione geografica protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

appellation d'origine contrôlée	DOP	francese
gecontroleerde oorsprongsbenaming	DOP	neerlandese
Vin de pays	IGP	francese
Landwijn	IGP	neerlandese

BULGARIA

Vini a denominazione di origine protetta

Асеновград *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Asenovgrad

Болярово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Bolyarovo

Брестник *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Brestnik

Варна *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Varna

Велики Преслав *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Veliki Preslav

▼ **M19**

Видин *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Vidin

Враца *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Vratsa

Върбица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Varbitsa

Долината на Струма *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Struma valley

Драгоево *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Dragoevo

Евксиноград *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Evksinograd

Ивайловград *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Ivaylovgrad

Карлово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Karlovo

Карнобат *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Karnobat

Ловеч *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lovech

Лозица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lozitsa

Лом *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lom

Любимец *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lyubimets

Лясковец *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lyaskovets

Мелник *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Melnik

Монтана *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Montana

▼ **M19**

Нова Загора *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Nova Zagora

Нови Пазар *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Novi Pazar

Ново село *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Novo Selo

Оряховица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Oryahovitsa

Павликени *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Pavlikeni

Пазарджик *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Pazardjik

Перушица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Perushtitsa

Плевен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Pleven

Пловдив *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Plovdiv

Поморие *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Pomorie

Русе *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Ruse

Сакар *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sakar

Сандански *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sandanski

Свищов *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Svishtov

Септември *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Septemvri

Славянци *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Slavyantsi

▼ **M19**

Сливен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sliven

Стамболово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Stambolovo

Стара Загора *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Stara Zagora

Сунгурларе *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sungurlare

Сухиндол *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Suhindol

Търговище *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Targovishte

Хан Крум *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Han Krum

Хасково *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Haskovo

Хисаря *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Hisarya

Хърсово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Harsovo

Черноморски район *seguita o no da* Южно Черноморие

Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Northern Black Sea Region

Шивачево *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Shivachevo

Шумен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Shumen

Ямбол *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Yambol

Vini a indicazione geografica protetta

Дунавска равнина

Termine equivalente: Danube Plain

▼ M19

Тракийска низина

Termine equivalente: Thracian Lowlands**Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]**

Благородно сладко вино (БСВ)	DOP	bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)	DOP	bulgaro
Гарантирано наименование за произход (ГНП)	DOP	bulgaro
Регионално вино (Regional wine)	IGP	bulgaro

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Колекционно (collection)	DOP	bulgaro
Ново (young)	DOP/IGP	bulgaro
Премиум (premium)	IGP	bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	DOP	bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	IGP	bulgaro
Резерва (reserve)	DOP/IGP	bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	DOP	bulgaro
Специална селекция (special selection)	DOP	bulgaro
Специална резерва (special reserve)	DOP	bulgaro

REPUBBLICA CECA

Vini a denominazione di origine protetta*Čechy seguita o no da Litoměřická**Čechy seguita o no da Mělnická**Morava seguita o no da Mikulovská**Morava seguita o no da Slovácká**Morava seguita o no da Velkopavlovická**Morava seguita o no da Znojemská*

▼ **M19****Vini a indicazione geografica protetta**

České

Moravské

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti	DOP	ceco
aromatický sekt s.o.	DOP	ceco
jakostní likérové víno	DOP	ceco
jakostní perlivé víno	DOP	ceco
jakostní šumivé víno stanovené oblasti	DOP	ceco
jakostní víno	DOP	ceco
jakostní víno odrůdové	DOP	ceco
jakostní víno s přívlastkem	DOP	ceco
jakostní víno známkové	DOP	ceco
V.O.C	DOP	ceco
víno originální certifikace	DOP	ceco
víno s přívlastkem kabinetní víno	DOP	ceco
víno s přívlastkem ledové víno	DOP	ceco
víno s přívlastkem pozdní sběr	DOP	ceco
víno s přívlastkem slámové víno	DOP	ceco
víno s přívlastkem výběr z bobulí	DOP	ceco
víno s přívlastkem výběr z cibéb	DOP	ceco
víno s přívlastkem výběr z hroznů	DOP	ceco
Víno originální certifikace (VOC o V.O.C.)	IGP	ceco
zemské víno	IGP	ceco

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Archivní víno	DOP	ceco
Burčák	DOP	ceco
Klaret	DOP	ceco
Košer, Košer víno	DOP	ceco
Labín	DOP	ceco
Mladé víno	DOP	ceco
Mešní víno	DOP	ceco
Panenské víno, Panenská sklizeň	DOP	ceco

▼ **M19**

Pěstitelský sekt (*)	DOP	ceco
Pozdní sběr	DOP	ceco
Premium	DOP	ceco
Rezerva	DOP	ceco
Růžák, Ryšák	DOP	ceco
Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích	DOP	ceco

GERMANIA

Vini a denominazione di origine protetta*Ahr seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Baden seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Franken seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Hessische Bergstraße seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Mittelrhein seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Mosel seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Nahe seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Pfalz seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Rheingau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Rheinhessen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Sachsen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola**Württemberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola***Vini a indicazione geografica protetta**

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

▼ **M19**

Oberrhein
Pfälzer
Regensburger
Rhein
Rhein-Necker
Rheinburgen
Rheingauer
Rheinischer
Saarländischer
Sächsischer
Schleswig-Holsteinischer
Schwäbischer
Starkenburger
Taubertäler

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Prädikatswein [Qualitätswein mit Prädikat(*)], seguita da: — Kabinett — Spätlese — Auslese — Beerenauslese — Trockenbeerenauslese — Eiswein	DOP	tedesco
Qualitätswein, <i>seguita o no da</i> b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
Qualitätslikörwein, <i>seguita o no da</i> b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
Qualitätspierwein, <i>seguita o no da</i> b.A. (Qualitätspierwein bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
Landwein	IGP	tedesco
Winzersekt	DOP	tedesco

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Affentaler	DOP	tedesco
Badisch Rotgold	DOP	tedesco
Ehrentrudis	DOP	tedesco

▼ **M19**

Hock	DOP	tedesco
Klassik/Classic	DOP	tedesco
Liebfrau(en)milch	DOP	tedesco
Riesling-Hochgewächs	DOP	tedesco
Schillerwein	DOP	tedesco
Weißherbst	DOP	tedesco

GRECIA

Vini a denominazione di origine protetta

Αγχιάλος

Termine equivalente: Anchialos

Αμύνταιο

Termine equivalente: Amynteo

Αρχάνες

Termine equivalente: Archanes

Γουμένισσα

Termine equivalente: Goumenissa

Δαφνές

Termine equivalente: Dafnes

Ζίτσα

Termine equivalente: Zitsa

Λήμνος

Termine equivalente: Lemnos

Μαντινεία

Termine equivalente: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Termine equivalente: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Termine equivalente: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Termine equivalente: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Termine equivalente: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Termine equivalente: Rhodes Muscatel

▼ **M19**

Νάουσα

Termine equivalente: Naoussa

Νεμέα

Termine equivalente: Nemea

Πάρος

Termine equivalente: Paros

Πάτρα

Termine equivalente: Patras

Πεζά

Termine equivalente: Peza

Πλαγιές Μελίτων

Termine equivalente: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Termine equivalente: Rapsani

Ρόδος

Termine equivalente: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Robola of Cephalonia

Σάμος

Termine equivalente: Samos

Σαντορίνη

Termine equivalente: Santorini

Σητεία

Termine equivalente: Sitia

Vini a indicazione geografica protetta

Τοπικός Οίνος Κω

Termine equivalente: Regional wine of Kos

Τοπικός Οίνος Μαγνησίας

Termine equivalente: Regional wine of Magnissia

Αιγαίοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Achaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

▼ **M19**

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος *oppure* Τοπικός Οίνος Θράκης

Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikos *oppure* Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής *può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας *può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων *accompagnata o no da Evvia*

Termine equivalente: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας *può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών *accompagnata o no da Viotia*

Termine equivalente: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου *accompagnata o no da Evvia*

Termine equivalente: Retsina of Karystos

▼ **M19**

Ρετσίνα Κρωπίας *oppure* Ρετσίνα Κορωπίου *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Kropia *oppure* Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας *oppure* Ρετσίνα Λιοπεσίου *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Peania *oppure* Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων *accompagnata o no da Attika*
Termine equivalente: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας *accompagnata o no da Evnia*
Termine equivalente: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων
Termine equivalente: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos — Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς
Termine equivalente: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής
Termine equivalente: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου
Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας
Termine equivalente: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας
Termine equivalente: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού
Termine equivalente: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας
Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων
Termine equivalente: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών
Termine equivalente: Regional wine of Grevena

▼ **M19**

Τοπικός Οίνος Δράμας

Termine equivalente: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Termine equivalente: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Termine equivalente: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Termine equivalente: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Termine equivalente: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Termine equivalente: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Termine equivalente: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Termine equivalente: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Termine equivalente: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Termine equivalente: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Termine equivalente: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Termine equivalente: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Termine equivalente: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Termine equivalente: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Termine equivalente: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Termine equivalente: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλιάδας Αταλάντης

Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Termine equivalente: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Termine equivalente: Regional wine of Krania

▼ **M19**

Τοπικός Οίνος Κραννώνος <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Κυκλάδων <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Cyclades
Τοπικός Οίνος Λασιθίου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Lasithi
Τοπικός Οίνος Λετρίνων <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Λευκάδας <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Lefkada
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Mantzavinata
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Martino
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Μετεώρων <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Παγγαίου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Παρνασσού <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Parnasos
Τοπικός Οίνος Πέλλας <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Πιερίας <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Pieria
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Πάικου <i>Termine equivalente:</i> Regional wine of Slopes of Paiko

▼ **M19**

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαρώνα
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας
Termine equivalente: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας
Termine equivalente: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών
Termine equivalente: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας
Termine equivalente: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας
Termine equivalente: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων
Termine equivalente: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας
Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας
Termine equivalente: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας
Termine equivalente: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου
Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας
Termine equivalente: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας
Termine equivalente: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής
Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki

▼ M19

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (<i>denominazione di origine di qualità superiore</i>)	DOP	greco
Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (<i>denominazione di origine controllata</i>)	DOP	greco
Οίνος γλυκός φυσικός (<i>vin doux naturel</i>)	DOP	greco
Οίνος φυσικός γλυκός (<i>vin naturellement doux</i>)	DOP	greco
ονομασία κατά παράδοση (<i>appellation traditionnelle</i>)	IGP	greco
τοπικός οίνος (<i>vin de pays</i>)	IGP	greco

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	DOP/IGP	greco
Αμπέλι (Ampeli)	DOP/IGP	greco
Αμπελώνας(ες) (Ampelonas (-ès))	DOP/IGP	greco
Αρχοντικό (Archontiko)	DOP/IGP	greco
Κάβα (Cava)	IGP	greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	DOP	greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)	DOP	greco
Κάστρο (Kastro)	DOP/IGP	greco
Κτήμα (Ktima)	DOP/IGP	greco
Λιαστός (Liastos)	DOP/IGP	greco
Μετόχι (Metochi)	DOP/IGP	greco
Μοναστήρι (Monastiri)	DOP/IGP	greco

▼ **M19**

Νάμα (Nama)	DOP/IGP	greco
Νυχτέρι (Nychteri)	DOP	greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	DOP/IGP	greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	DOP/IGP	greco
Πύργος (Pyrgos)	DOP/IGP	greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	DOP	greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	DOP	greco
Βερντέα (Verntea)	IGP	greco
Vinsanto	DOP	latino

SPAGNA

Vini a denominazione di origine protetta

Abona

Alella

Alicante *seguita o no da Marina Alta*

Almansa

Arabako Txakolina
Termine equivalente: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina
Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

▼ **M19**

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Termine equivalente: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre *seguita o no da* Artesa

Costers del Segre *seguita o no da* Les Garrigues

Costers del Segre *seguita o no da* Raimat

Costers del Segre *seguita o no da* Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Termine equivalente: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma *seguita o no da* Fuencaliente

La Palma *seguita o no da* Hoyo de Mazo

La Palma *seguita o no da* Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Termine equivalente: Manzanilla

▼ **M19**

Méntrida

Mondéjar

Monterrei *seguita o no da* Ladera de Monterrei

Monterrei *seguita o no da* Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra *seguita o no da* Baja Montaña

Navarra *seguita o no da* Ribera Alta

Navarra *seguita o no da* Ribera Baja

Navarra *seguita o no da* Tierra Estella

Navarra *seguita o no da* Valdizarbe

Pago de Arinzano

Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas *seguita o no da* Condado do Tea

Rías Baixas *seguita o no da* O Rosal

Rías Baixas *seguita o no da* Ribeira do Ulla

Rías Baixas *seguita o no da* Soutomaior

Rías Baixas *seguita o no da* Val do Salnés

Ribeira Sacra *seguita o no da* Amandi

Ribeira Sacra *seguita o no da* Chantada

Ribeira Sacra *seguita o no da* Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra *seguita o no da* Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra *seguita o no da* Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana *seguita o no da* Cañamero

Ribera del Guadiana *seguita o no da* Matanegra

Ribera del Guadiana *seguita o no da* Montánchez

Ribera del Guadiana *seguita o no da* Ribera Alta

▼ **M19**

Ribera del Guadiana *seguita o no da* Ribera Baja

Ribera del Guadiana *seguita o no da* Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja *seguita o no da* Rioja Alavesa

Rioja *seguita o no da* Rioja Alta

Rioja *seguita o no da* Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga *seguita o no da* Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Termine equivalente: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia *seguita o no da* Alto Turia

Valencia *seguita o no da* Clariano

Valencia *seguita o no da* Moscatel de Valencia

Valencia *seguita o no da* Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid *seguita o no da* Arganda

Vinos de Madrid *seguita o no da* Navacarnero

Vinos de Madrid *seguita o no da* San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

▼ M19**Vini a indicazione geografica protetta**

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

▼ **M19**

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

D.O	DOP	spagnolo
D.O.Ca	DOP	spagnolo
Denominacion de origen	DOP	spagnolo
Denominacion de origen calificada	DOP	spagnolo
vino de calidad con indicación geográfica	DOP	spagnolo
vino de pago	DOP	spagnolo
vino de pago calificado	DOP	spagnolo
Vino dulce natural	DOP	spagnolo
Vino generoso	DOP	spagnolo
Vino generoso de licor	DOP	spagnolo
Vino de la Tierra	IGP	spagnolo

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Amontillado	DOP	spagnolo
Añejo	DOP/IGP	spagnolo
Chacolí-Txakolina	DOP	spagnolo
Clásico	DOP	spagnolo
Cream	DOP	spagnolo
Criadera	DOP	spagnolo
Criaderas y Soleras	DOP	spagnolo
Crianza	DOP	spagnolo
Dorado	DOP	spagnolo
Fino	DOP	spagnolo
Fondillón	DOP	spagnolo

▼ **M19**

Gran reserva	DOP	spagnolo
Lágrima	DOP	spagnolo
Noble	DOP/IGP	spagnolo
Oloroso	DOP	spagnolo
Pajarete	DOP	spagnolo
Pálido	DOP	spagnolo
Palo Cortado	DOP	spagnolo
Primero de Cosecha	DOP	spagnolo
Rancio	DOP	spagnolo
Raya	DOP	spagnolo
Reserva	DOP	spagnolo
Sobremadre	DOP	spagnolo
Solera	DOP	spagnolo
Superior	DOP	spagnolo
Trasañejo	DOP	spagnolo
Vino Maestro	DOP	spagnolo
Vendimia Inicial	DOP	spagnolo
Viejo	DOP/IGP	spagnolo
Vino de Tea	DOP	spagnolo

FRANCIA

Vini a denominazione di origine protetta

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vin d'Alsace

Alsace Grand Cru *preceduta da* RosackerAlsace Grand Cru *seguita da* Altenberg de BergbietenAlsace Grand Cru *seguita da* Altenberg de BergheimAlsace Grand Cru *seguita da* Altenberg de WolxheimAlsace Grand Cru *seguita da* BrandAlsace Grand Cru *seguita da* BruderthalAlsace Grand Cru *seguita da* EichbergAlsace Grand Cru *seguita da* Engelberg

▼ **M19**

Alsace Grand Cru *seguita da* Florimont

Alsace Grand Cru *seguita da* Frankstein

Alsace Grand Cru *seguita da* Froehn

Alsace Grand Cru *seguita da* Furstentum

Alsace Grand Cru *seguita da* Geisberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Gloeckelberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Goldert

Alsace Grand Cru *seguita da* Hatschbourg

Alsace Grand Cru *seguita da* Hengst

Alsace Grand Cru *seguita da* Kanzlerberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Kastelberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Kessler

Alsace Grand Cru *seguita da* Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru *seguita da* Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru *seguita da* Kitterlé

Alsace Grand Cru *seguita da* Mambourg

Alsace Grand Cru *seguita da* Mandelberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Marckrain

Alsace Grand Cru *seguita da* Moenchberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Muenchberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Ollwiller

Alsace Grand Cru *seguita da* Osterberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Pfersigberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Pfungstberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Praelatenberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Rangen

Alsace Grand Cru *seguita da* Saering

Alsace Grand Cru *seguita da* Schlossberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Schoenenbourg

Alsace Grand Cru *seguita da* Sommerberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Sonnenglanz

Alsace Grand Cru *seguita da* Spiegel

Alsace Grand Cru *seguita da* Sporen

Alsace Grand Cru *seguita da* Steinen

Alsace Grand Cru *seguita da* Steingrubler

▼ **M19**

Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Steinklotz
Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Vorbourg
Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Wiebelsberg
Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Wineck-Schlossberg
Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Winzenberg
Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Zinnkoepflé
Alsace Grand Cru <i>seguita da</i> Zotzenberg
Anjou <i>seguita o no da</i> Val de Loire
Anjou Coteaux de la Loire <i>seguita o no da</i> Val de Loire
Anjou-Villages Brissac <i>seguita o no da</i> Val de Loire
Arbois <i>seguita o no da</i> Pupillin <i>seguita o no da</i> «mousseux»
Auxey-Duresses <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» <i>o da</i> «Côte de Beaune-Villages»
Bandol <i>Termine equivalente:</i> Vin de Bandol
Banyuls <i>seguita o no da</i> «Grand Crù» <i>e/o</i> «Rancio»
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn <i>seguita o no da</i> Bellocq
Beaujolais <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da</i> «Villages», <i>seguita o no da</i> «Supérieur»
Beaune
Bellet <i>Termine equivalente:</i> Vin de Bellet
Bergerac <i>seguita o no da</i> «sec»
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Blagny <i>seguita o no da</i> Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Blanquette de Limoux
Blanquette méthode ancestrale
Blaye
Bonnes-mares
Bonnezeaux <i>seguita o no da</i> Val de Loire
Bordeaux <i>seguita o no da</i> «Claret», «Rosé», «Mousseux» <i>o</i> «supérieur»
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge

▼ **M19**

Bourg

Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Chitry

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côte Chalonnaise

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côte Saint-Jacques

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côtes d'Auxerre

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côtes du Couchois

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Épineuil

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Le Chapitre

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Vézelay

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé», «ordinaire» *o* «grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, preceduta o no da* 'Vins dù, 'Mousseux dù, «Pétillant» *o* 'Roussette dù, *o seguita o no da* «Mousseux» *o* «Pétillant», *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou *seguita o no da* Val de Loire

Cabernet de Saumur *seguita o no da* Val de Loire

Cadillac

▼ **M19**

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis *seguita o no da* Beauroy *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Berdiot *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Beugnons

Chablis *seguita o no da* Butteaux *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Chapelot *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Chatains *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Chaume de Talvat *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte de Bréchain *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte de Cuissy

Chablis *seguita o no da* Côte de Fontenay *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte de Jouan *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte de Léchet *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte de Savant *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte de Vaubarousse *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Côte des Prés Girots *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Forêts *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Fourchaume *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* L'Homme mort *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Les Beauregards *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Les Épinottes *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Les Fourneaux *seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da* Les Lys *seguita o no da* «premier crù»

▼ **M19**

Chablis *seguita o no da Mélinots seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Mont de Milieu seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Montée de Tonnerre*

Chablis *seguita o no da Montmains seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Morein seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Pied d'Aloup seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Roncières seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Sécher seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Troesmes seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vaillons seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vau de Vey seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vau Ligneau seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vaucoupin seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vaugiraut seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vaurorent seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vaupulent seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vaux-Ragons seguita o no da* «premier crù»

Chablis *seguita o no da Vosgros seguita o no da* «premier crù»

Chablis

Chablis grand cru *seguita o no da* Blanchot

Chablis grand cru *seguita o no da* Bougros

Chablis grand cru *seguita o no da* Grenouilles

Chablis grand cru *seguita o no da* Les Clos

Chablis grand cru *seguita o no da* Preuses

Chablis grand cru *seguita o no da* Valmur

▼ M19

Chablis grand cru <i>seguita o no da</i> Vaudésir
Chambertin
Chambertin-Clos-de-Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet <i>seguita o no da</i> Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages
Château Grillet
Château-Chalon
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-les-Beaune <i>seguita o no da</i> Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette de Languedoc <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Collioure
Condrieu
Corbières
Cornas

▼ **M19**

Corse *preceduta o no da* «Vin de»

Corse *seguita o no da* Calvi *preceduta o no da* «Vin de»

Corse *seguita o no da* Coteaux du Cap Corse *preceduta o no da* «Vin de»

Corse *seguita o no da* Figari *preceduta o no da* «Vin de»

Corse *seguita o no da* Porto-Vecchio *preceduta o no da* «Vin de»

Corse *seguita o no da* Sartène *preceduta o no da* «Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune *preceduta dal nome di un'unità geografica più piccola*

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis *seguita dal nome della varietà di vite*

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance *seguita o no da* Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur *seguita o no da* Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Cabrières

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Montpeyroux

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Quatourze

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Saint-Georges-d'Orques

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Saint-Saturnin

▼ **M19**

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon *seguita o no da* Val de Loire *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Coteaux du Layon Chaume *seguita o no da* Val de Loire

Coteaux du Loir *seguita o no da* Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois *seguita o no da* Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Termine equivalente: Canon Fronsac

Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Boudes

Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Chanturgue

Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Châteaugay

Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Corent

Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais *seguita o no da* Fronton

Côtes du Frontonnais *seguita o no da* Villaudric

Côtes du Jura *seguita o no da* «mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon *seguita o no da* Les Aspres

▼ **M19**

Côtes du Roussillon Villages *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny *seguita o no da Val de Loire*

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Termine equivalente: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauges

Faugères

Fiefs Vendéens *seguita o no da Brem*

Fiefs Vendéens *seguita o no da Mareuil*

Fiefs Vendéens *seguita o no da Pissotte*

Fiefs Vendéens *seguita o no da Vix*

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan *preceduta o no da «Muscat de»*

Fronton

Gaillac *seguita o no da «mousseux»*

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

▼ **M19**

Grand Roussillon <i>seguita o no da</i> «Rancio»
Grand-Échezeaux
Graves <i>seguita o no da</i> «supérieures»
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros plant du Pays nantais
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Haut-Poitou
Hermitage <i>Termine equivalente:</i> l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières <i>seguita o no da</i> Val de Loire
Juliéas
Jurançon <i>seguita o no da</i> «sec»
L'Étoile <i>seguita o no da</i> «mousseux»
La Grande Rue
Ladoix <i>seguita o no da</i> «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»
Lalande de Pomerol
Languedoc <i>seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola</i>
Languedoc Grès de Montpellier
Languedoc La Clape
Languedoc Picpoul-de-Pinet
Languedoc Terrasses du Larzac
Languedoc-Pézénas
Latricières-Chambertin
Lavilledieu
Les Baux de Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac-Saint-Émilion

▼ **M19**

Mâcon *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Supérieur» o «Villages»*

Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges *seguita o no da Clos de la Boutière*

Maranges *seguita o no da La Croix Moines*

Maranges *seguita o no da La Fussièrè*

Maranges *seguita o no da Le Clos des Loyères*

Maranges *seguita o no da Le Clos des Rois*

Maranges *seguita o no da Les Clos Roussots*

Maranges *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Marcillac

Margaux

Marsannay *seguita o no da «Rosé»*

Maury *seguita o no da «Rancio»*

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire*

Mercurey

Meursault *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Montlouis-sur-Loire *seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»*

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

▼ **M19**

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Termine equivalente: Moulis-en-Médoc

Muscadet *seguita o no da* Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire *seguita o no da* Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu *seguita o no da* Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine *seguita o no da* Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges

Orléans *seguita o no da* Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh *seguita o no da* «sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablis *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Pineau des Charentes

Termine equivalente: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire *seguita o no da* Val de Loire

Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

▼ **M19**

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Quarts de Chaume *seguita o no da Val de Loire*

Quincy *seguita o no da Val de Loire*

Rasteau *seguita o no da «Rancio»*

Régnié

Reuilly *seguita o no da Val de Loire*

Richebourg

Rivesaltes *seguita o no da «Rancio» preceduta o no da «Muscat de»*

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire *seguita o no da Val de Loire*

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

▼ **M19**

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil *seguita o no da* Val de Loire

Saint-Péray *seguita o no da* «mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romain *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Saumur *seguita o no da* Val de Loire *seguita o no da* «mousseux» o «pétillant»

Saumur-Champigny *seguita o no da* Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières *seguita o no da* Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant *seguita o no da* Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines *seguita o no da* Val de Loire

Savigny-les-Beaune *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Termine equivalente: Savigny

Seyssel *seguita o no da* «mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Touraine *seguita o no da* Val de Loire *seguita o no da* «mousseux» o «pétillant»

Touraine Amboise *seguita o no da* Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau *seguita o no da* Val de Loire

Touraine Mestand *seguita o no da* Val de Loire

Touraine Noble Joué *seguita o no da* Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

▼ M19

Vin de Savoie *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «mousseux» o «pétillant»*

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray *seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»*

Vini a indicazione geografica protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

▼ **M19**

Cessenon

Cévennes *seguita o no da* Mont Bouquet

Charentais *seguita o no da* Ile d'Oléron

Charentais *seguita o no da* Ile de Ré

Charentais *seguita o no da* Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l'Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l'Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnie

Coteaux du Cher et de l'Arnon

▼ M19

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d'Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d'Uzès

Franche-Comté *seguita o no da* Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l'Orb

Haute Vallée de l'Aude

▼ **M19**

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive *seguita o no da* Coteaux du Termenès

Hauterive *seguita o no da* Côtes de Lézignan

Hauterive *seguita o no da* Val d'Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France *seguita o no da* Marches de Bretagne

Jardin de la France *seguita o no da* Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord *seguita o no da* Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d'Orange

▼ **M19**

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais *seguita o no da* Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais *seguita o no da* Côtes de L'Adour

Terroirs Landais *seguita o no da* Sables de l'Océan

Terroirs Landais *seguita o no da* Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d'Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

▼ **M19****Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]**

Appellation contrôlée	DOP	francese
Appellation d'origine contrôlée	DOP	francese
Appellation d'origine Vin Délémité de qualité supérieure	DOP	francese
Vin doux naturel	DOP	francese
Vin de pays	IGP	francese

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Ambré	DOP	francese
Claret	DOP	francese
Claret	DOP	francese
Tuilé	DOP	francese
Vin jaune	DOP	francese
Château	DOP	francese
Clos	DOP	francese
Cru artisan	DOP	francese
Cru bourgeois	DOP	francese
Cru classé, <i>seguita o no da</i> Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième	DOP	francese
Edelzwicker	DOP	francese
Grand cru	DOP	francese
Hors d'âge	DOP	francese
Passe-tout-grains	DOP	francese
Premier cru	DOP	francese
Primeur	DOP/IGP	francese
Rancio	DOP	francese
Sélection de grains nobles	DOP	francese
Sur lie	DOP/IGP	francese
Vendanges tardives	DOP	francese
Villages	DOP	francese
Vin de paille	DOP	francese

▼ **M19**

ITALIA

Vini a denominazione di origine protetta

Aglianico del Taburno

Termine equivalente: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige *seguita da* Colli di Bolzano*Termine equivalente:* Südtiroler Bozner LeitenAlto Adige *seguita da* Meranese di collina*Termine equivalente:* Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol MeranerAlto Adige *seguita da* Santa Maddalena*Termine equivalente:* Südtiroler St.MagdalenerAlto Adige *seguita da* Terlano*Termine equivalente:* Südtirol TerlanerAlto Adige *seguita da* Valle Isarco*Termine equivalente:* Südtiroler Eisacktal/EisacktalerAlto Adige *seguita da* Valle Venosta*Termine equivalente:* Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Termine equivalente: dell'Alto Adige/Südtirol/SüdtirolerAlto Adigeo dell'Alto Adige *seguita o no da* Bressanone*Termine equivalente:* dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler BrixnerAlto Adige/dell'Alto Adige *seguita o no da* Burgraviato*Termine equivalente:* dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafter

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti *seguita o no da* «spumante» *o preceduta o no da* «Moscato di»

▼ M19

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Termine equivalente: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d'Alba

Barbera d'Asti *seguita o no da* Colli Astiani o Astiano

Barbera d'Asti *seguita o no da* Nizza

Barbera d'Asti *seguita o no da* Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchetto del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Termine equivalente: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri *seguita o no da* Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d'Acqui

Termine equivalente: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

▼ **M19**

Cacc'e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Termine equivalente: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna *seguita o no da* Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna *seguita o no da* Jerzu

Cannonau di Sardegna *seguita o no da* Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Termine equivalente: Piglio

Cesanese di Affile

Termine equivalente: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Termine equivalente: Olevano Romano

Chianti *seguita o no da* Colli Aretini

Chianti *seguita o no da* Colli Fiorentini

Chianti *seguita o no da* Colli Senesi

Chianti *seguita o no da* Colline Pisane

Chianti *seguita o no da* Montalbano

Chianti *seguita o no da* Montespertoli

▼ **M19**

Chianti *seguita o no da* Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre *seguita o no da* Costa da Posa
Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre *seguita o no da* Costa de Campu
Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre *seguita o no da* Costa de Sera
Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani — Prosecco
Termine equivalente: Asolo — Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi *seguita o no da* Colline di Oliveto

Colli Bolognesi *seguita o no da* Colline di Riosto

Colli Bolognesi *seguita o no da* Colline Marconiane

Colli Bolognesi *seguita o no da* Monte San Pietro

Colli Bolognesi *seguita o no da* Serravalle

Colli Bolognesi *seguita o no da* Terre di Montebudello

Colli Bolognesi *seguita o no da* Zola Predosa

Colli Bolognesi *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Colli Bolognesi Classico — Pignoletto

Colli d'Imola

Colli del Trasimeno
Termine equivalente: Trasimeno

Colli dell'Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano *seguita o no da* Fregona

Colli di Conegliano *seguita o no da* Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

▼ **M19**

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli *seguita o no da* Cialla

Colli Orientali del Friuli *seguita o no da* Rosazzo

Colli Orientali del Friuli *seguita o no da* Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit *seguita o no da* Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi *seguita o no da* Focara

Colli Pesaresi *seguita o no da* Roncaglia

Colli Piacentini *seguita o no da* Gutturnio

Colli Piacentini *seguita o no da* Monterosso Val d'Arda

Colli Piacentini *seguita o no da* Val Trebbia

Colli Piacentini *seguita o no da* Valnure

Colli Piacentini *seguita o no da* Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levante

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Termine equivalente: Collio

Conegliano — Valdobbiadene — Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

▼ **M19**

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi *seguita o no da Furore*

Costa d'Amalfi *seguita o no da Ravello*

Costa d'Amalfi *seguita o no da Tramonti*

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba

Termine equivalente: Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Termine equivalente: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro *seguita o no da Pachino*

Erbaluce di Caluso

Termine equivalente: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Termine equivalente: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

▼ **M19**

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Termine equivalente: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Termine equivalente: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Termine equivalente: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia *seguita o no da* Campi Taurasini

Ischia

▼ M19

Lacrima di Morro

Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Caldaro

Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano *seguita o no da* Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano *seguita o no da* Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Termine equivalente: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Termine equivalente: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi *seguita o no da* Bonera

Menfi *seguita o no da* Feudo dei Fiori

▼ **M19**

Merlara

Molise

Termine equivalente: del Molise

Monferrato *seguita o no da Casalese*

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Termine equivalente: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo *accompagnata o no da Casauria/Terre di Casauria*

Montepulciano d'Abruzzo *accompagnata o no da Terre dei Vestini*

Montepulciano d'Abruzzo *seguita o no da Colline Teramane*

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Termine equivalente: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna *seguita o no da Gallura*

Moscato di Sardegna *seguita o no da Tempio Pausania*

Moscato di Sardegna *seguita o no da Tempo*

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

▼ **M19**

Nebbiolo d'Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna *seguita o no da Bertinoro*

Parrina

Penisola Sorrentina *seguita o no da Gragnano*

Penisola Sorrentina *seguita o no da Lettere*

Penisola Sorrentina *seguita o no da Sorrento*

Pentro di Isernia

Termine equivalente: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Termine equivalente: Garda Bresciano

▼ **M19**

Riviera ligure di ponente *seguita o no da Albenga/Albengalese*

Riviera ligure di ponente *seguita o no da Finale/Finalese*

Riviera ligure di ponente *seguita o no da Riviera dei Fiori*

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Termine equivalente: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa *seguita o no da Canusium*

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Termine equivalente: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruché di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Termine equivalente: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano *seguita o no da Mogoro*

▼ M19

Savuto

Scanzo

Termine equivalente: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Termine equivalente: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave *seguita o no da* Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Termine equivalente: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Terre dell'Alta Val d'Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Termine equivalente: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino *seguita o no da* Isera/d'Isera

Trentino *seguita o no da* Sorni

Trentino *seguita o no da* Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

▼ **M19**

Val di Cornia *seguita o no da* Suvereto

Val Polcèvera *seguita o no da* Coronata

Valcalepio

Valdadige *seguita o no da* Terra dei Forti
Termine equivalente: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti
Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d'Aosta *seguita o no da* Arnad-Montjovet
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Blanc de Morgex et de la Salle
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Chambave
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Donnas
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Enfer d'Arvier
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Nus
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Torrette
Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valpolicella *accompagnata o no da* Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore *seguita o no da* Grumello

Valtellina Superiore *seguita o no da* Inferno

Valtellina Superiore *seguita o no da* Maroggia

Valtellina Superiore *seguita o no da* Sassella

Valtellina Superiore *seguita o no da* Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga
Termine equivalente: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

▼ **M19**

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Termine equivalente: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vini a indicazione geografica protetta

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Termine equivalente: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

▼ **M19**

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Termine equivalente: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Termine equivalente: Dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Termine equivalente: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Termine equivalente: Golfo dei Poeti

Grottino di Rocanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

▼ M19

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Oscio

Termine equivalente: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Termine equivalente: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

▼ **M19**

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Termine equivalente: Terre dell'Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscana

Termine equivalente: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d'Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

▼ **M19**

 Veneto

 Veneto Orientale

 Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Termine equivalente: Weinberg Dolomiten

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

D.O.C	DOP	italiano
D.O.C.G.	DOP	italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita	DOP	italiano
Denominazione di Origine Controllata.	DOP	italiano
Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung	DOP	tedesco
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung	DOP	tedesco
Vino Dolce Naturale	DOP	italiano
Inticazione geografica tipica (IGT)	IGP	italiano
Landwein	IGP	tedesco
Vin de pays	IGP	francese

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Alberata o vigneti ad alberata	DOP	italiano
Amarone	DOP	italiano
Ambra	DOP	italiano
Ambrato	DOP	italiano
Annoso	DOP	italiano
Apianum	DOP	italiano
Auslese	DOP	italiano
Buttafuoco	DOP	italiano
Cannellino	DOP	italiano
Cerasuolo	DOP	italiano
Chiaretto	DOP/IGP	italiano
Ciaret	DOP	italiano
Château	DOP	francese
Classico	DOP	italiano
Dunkel	DOP	tedesco
Fine	DOP	italiano

▼ **M19**

Fior d'Arancio	DOP	italiano
Flétri	DOP	francese
Garibaldi Dolce (<i>o</i> GD)	DOP	italiano
Governo all'uso toscano	DOP/IGP	italiano
Gutturnio	DOP	italiano
Italia Particolare (<i>o</i> IP)	DOP	italiano
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet	DOP	tedesco
Kretzer	DOP	tedesco
Lacrima	DOP	italiano
Lacryma Christi	DOP	italiano
Lambiccato	DOP	italiano
London Particular (<i>o</i> LP <i>o</i> Inghilterra)	DOP	italiano
Occhio di Pernice	DOP	italiano
Oro	DOP	italiano
Passito <i>o</i> Vino passito <i>o</i> Vino Passito Liquoroso	DOP/IGP	italiano
Ramie	DOP	italiano
Rebola	DOP	italiano
Recioto	DOP	italiano
Riserva	DOP	italiano
Rubino	DOP	italiano
Sangue di Giuda	DOP	italiano
Scelto	DOP	italiano
Sciacchetrà	DOP	italiano
Sciac-trà	DOP	italiano
Spätlese	DOP/IGP	tedesco
Soleras	DOP	italiano
Stravecchio	DOP	italiano
Strohwein	DOP/IGP	tedesco
Superiore	DOP	italiano
Superiore Old Marsala	DOP	italiano
Torchiato	DOP	italiano
Torcolato	DOP	italiano
Vecchio	DOP	italiano
Vendemmia Tardiva	DOP/IGP	italiano

▼ **M19**

Verdolino	DOP	italiano
Vergine	DOP	italiano
Vermiglio	DOP	italiano
Vino Fiore	DOP	italiano
Vino Novello <i>o</i> Novello	DOP/IGP	italiano
Vin Santo <i>o</i> Vino Santo <i>o</i> Vinsanto	DOP	italiano
Vivace	DOP/IGP	italiano

CIPRO

Vini a denominazione di origine protetta

Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτη
Termine equivalente: Vouni Panayias — Ampelitis

Κουμανδάρια
Termine equivalente: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού *seguita o no da* Αφάμης
Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού *seguita o no da* Λαόνα
Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Laona

Λαόνα Ακάμα
Termine equivalente: Laona Akama

Πιτσυλιά
Termine equivalente: Pitsilia

Vini a indicazione geografica protetta

Λάρνακα
Termine equivalente: Larnaka

Λεμεσός
Termine equivalente: Lemesos

Λευκωσία
Termine equivalente: Lefkosia

Πάφος
Termine equivalente: Pafos

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Οίνος γλυκός φυσικός	DOP	greco
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	DOP	greco
Τοπικός Οίνος	IGP	greco

▼ **M19****Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]**

Αμπελώνας (-ες) [Ampelonas (-es)] [Vineyard(-s)]	DOP/IGP	greco
Κτήμα (Ktima) (Domain)	DOP/IGP	greco
Μοναστήρι (Monastiri) (Monastery)	DOP/IGP	greco
Μονή (Moni) (Monastery)	DOP/IGP	greco

LUSSEMBURGO

Vini a denominazione di origine protetta

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise *seguita da* Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher *seguita da* Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise *seguita da* Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus *seguita da* Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise *seguita da* Remerschen/Remich/Schengen/Schweb-singen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen *seguita da* Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise *seguita dal nome della varietà di vite seguita da* Appellation contrôlée

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Crémant de Luxembourg	DOP	francese
Marque nationale, <i>seguita da</i> : — appellation contrôlée — appellation d'origine contrôlée	DOP	francese

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Château	DOP	francese
Grand premier cru Premier cru Vin classé	DOP	francese

▼ **M19**

Vendanges tardives	DOP	francese
Vin de glace	DOP	francese
Vin de paille	DOP	francese

UNGHERIA

Vini a denominazione di origine protetta

Badacsony *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balaton

Balaton-felvidék *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balatonboglár *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balatonfüred-Csopak *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balatoni

Bükk *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Csongrád *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Hajós-Baja *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Mátra *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Mór *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Nagy-Somló *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

▼ M19

Neszmély *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Pannon

Pannonhalma *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Pécs *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Szekszárd *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Tihany

Tokaj *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Tolna *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Villány *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Villányi védett eredetű classicus

Zala *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Vini a indicazione geografica protetta

Alföldi *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Balatonmelléki *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

▼ **M19****Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]**

minőségi bor	DOP	ungherese
védett eredetű bor	DOP	ungherese
Tájbor	IGP	ungherese

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos	DOP	ungherese
Aszúeszencia	DOP	ungherese
Bikavér	DOP	ungherese
Eszencia	DOP	ungherese
Fordítás	DOP	ungherese
Máslás	DOP	ungherese
Késői szüretelésű bor	DOP/IGP	ungherese
Válogatott szüretelésű bor	DOP/IGP	ungherese
Muzeális bor	DOP/IGP	ungherese
Siller	DOP/IGP	ungherese
Szamorodni	DOP	ungherese

MALTA

Vini a denominazione di origine protetta

Gozo

Malta

Vini a indicazione geografica protetta

Maltese Islands

Menzioni tradizionali (articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Denominazzjoni ta' Orìgini Kontrollata (D.O.K.)	DOP	maltese
Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.)	IGP	maltese

PAESI BASSI

Vini a indicazione geografica protetta

Drenthe

Flevoland

▼ **M19**

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Landwijn	IGP	Neerlandese
----------	-----	-------------

AUSTRIA

Vini a denominazione di origine protetta

Burgenland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Carnuntum *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Kamptal *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Kärnten *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Kremstal *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Leithaberg *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Mittelburgenland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Neusiedlersee *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Neusiedlersee-Hügelland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Niederösterreich *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Oberösterreich *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Salzburg *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Steiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Süd-Oststeiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Südburgenland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Südsteiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Thermenregion *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

▼ **M19**

 Tirol *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Traisental *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Vorarlberg *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Wachau *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Wagram *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Weinviertel *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Weststeiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

 Wien *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Vini a indicazione geografica protetta

 Bergland

 Steierland

 Weinland

 Wien

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Prädikatswein o Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, <i>seguita o no da</i> : — Ausbruch/Ausbruchwein — Auslese/Auslesewein — Beerenauslese/Beerenauslesewein — Kabinett/Kabinettwein — Schilfwein — Spätlese/Spätlesewein — Strohwwein — Trockenbeerenauslese — Eiswein	DOP	tedesco
DAC	DOP	latino
Districtus Austriae Controllatus	DOP	latino
Qualitätswein o Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	DOP	tedesco
Landwein	IGP	tedesco

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Ausstich	DOP/IGP	tedesco
Auswahl	DOP/IGP	tedesco
Bergwein	DOP/IGP	tedesco
Klassik/Classic	DOP	tedesco
Heuriger	DOP/IGP	tedesco
Gemischter Satz	DOP/IGP	tedesco

▼ **M19**

Jubiläumswein	DOP/IGP	tedesco
Reserve	DOP	tedesco
Schilcher	DOP/IGP	tedesco
Sturm	IGP	tedesco

PORTOGALLO

Vini a denominazione di origine protetta

Alenquer

Alentejo *seguita o no da* BorbaAlentejo *seguita o no da* ÉvoraAlentejo *seguita o no da* Granja-AmarelejaAlentejo *seguita o no da* MouraAlentejo *seguita o no da* PortalegreAlentejo *seguita o no da* RedondoAlentejo *seguita o no da* ReguengosAlentejo *seguita o no da* Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior *seguita o no da* Castelo RodrigoBeira Interior *seguita o no da* Cova da BeiraBeira Interior *seguita o no da* Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão *seguita o no da* AlvaDão *seguita o no da* BesteirosDão *seguita o no da* CastendoDão *seguita o no da* Serra da EstrelaDão *seguita o no da* SilgueirosDão *seguita o no da* Terras de AzuraraDão *seguita o no da* Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro *seguita o no da* Baixo Corgo
Termine equivalente: Vinho do Douro

▼ **M19**

Douro *seguita o no da* Cima Corgo

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro *seguita o no da* Douro Superior

Termine equivalente: Vinho do Douro

Encostas d'Aire *seguita o no da* Alcobaça

Encostas d'Aire *seguita o no da* Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madera

Termine equivalente: Madera/Vinho da Madera/Madera Weine/Madera Wine/
Vin de Madère/Vino di Madera/Madera Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo *seguita o no da* Almeirim

Ribatejo *seguita o no da* Cartaxo

Ribatejo *seguita o no da* Chamusca

Ribatejo *seguita o no da* Coruche

Ribatejo *seguita o no da* Santarém

Ribatejo *seguita o no da* Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes *seguita o no da* Chaves

▼ **M19**

Trás-os-Montes *seguita o no da* Planalto Mirandês

Trás-os-Montes *seguita o no da* Valpaços

Vinho do Douro *seguita o no da* Baixo Corgo
Termine equivalente: Douro

Vinho do Douro *seguita o no da* Cima Corgo
Termine equivalente: Douro

Vinho do Douro *seguita o no da* Douro Superior
Termine equivalente: Douro

Vinho Verde *seguita o no da* Amarante

Vinho Verde *seguita o no da* Ave

Vinho Verde *seguita o no da* Baião

Vinho Verde *seguita o no da* Basto

Vinho Verde *seguita o no da* Cávado

Vinho Verde *seguita o no da* Lima

Vinho Verde *seguita o no da* Monção e Melgaço

Vinho Verde *seguita o no da* Paiva

Vinho Verde *seguita o no da* Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vini a indicazione geografica protetta

Lisboa *seguita o no da* Alta Estremadura

Lisboa *seguita o no da* Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras *seguita o no da* Beira Alta

Vinho Espumante Beiras *seguita o no da* Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras *seguita o no da* Terras de Sícó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras *seguita o no da* Beira Alta

Vinho Regional Beiras *seguita o no da* Beira Litoral

Vinho Regional Beiras *seguita o no da* Terras de Sícó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

▼ **M19****Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]**

Denominação de origem	DOP	portoghese
Denominação de origem controlada	DOP	portoghese
DO	DOP	portoghese
DOC	DOP	portoghese
Indicação de proveniência regulamentada	IGP	portoghese
IPR	IGP	portoghese
Vinho doce natural	DOP	portoghese
Vinho generoso	DOP	portoghese
Vinho regional	IGP	portoghese

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Canteiro	DOP	portoghese
Colheita Seleccionada	DOP	portoghese
Crusted/Crusting	DOP	inglese
Escolha	DOP	portoghese
Escuro	DOP	portoghese
Fino	DOP	portoghese
Frasqueira	DOP	portoghese
Garrafeira	DOP/IGP	portoghese
Lágrima	DOP	portoghese
Leve	DOP	portoghese
Nobre	DOP	portoghese
Reserva	DOP	portoghese
Velha reserva (ou grande reserva)	DOP	portoghese
Ruby	DOP	inglese
Solera	DOP	portoghese
Super reserva	DOP	portoghese
Superior	DOP	portoghese
Tawny	DOP	inglese
Vintage, <i>seguinte o no da</i> Late Bottle (LBV) o Character	DOP	inglese
Vintage	DOP	inglese

▼ **M19**

ROMANIA

Vini a denominazione di origine protetta*Aiud seguita o no dal nome della sottoregione**Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione**Babadag seguita o no dal nome della sottoregione**Banat seguita o no da Dealurile Tirolului**Banat seguita o no da Moldova Nouă**Banat seguita o no da Silagiu**Banu Mărăcine seguita o no dal nome della sottoregione**Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione**Cernătești — Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione**Cotești seguita o no dal nome della sottoregione**Cotnari**Crișana seguita o no da Biharia**Crișana seguita o no da Diosig**Crișana seguita o no da Șimleu Silvaniei**Dealul Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione**Dealul Mare seguita o no da Boldești**Dealul Mare seguita o no da Breaza**Dealul Mare seguita o no da Ceptura**Dealul Mare seguita o no da Merei**Dealul Mare seguita o no da Tohani**Dealul Mare seguita o no da Urlați**Dealul Mare seguita o no da Valea Călugărească**Dealul Mare seguita o no da Zorești**Drăgășani seguita o no dal nome della sottoregione**Huși seguita o no da Vutcani**Iana seguita o no dal nome della sottoregione**Iași seguita o no da Bucium**Iași seguita o no da Copou**Iași seguita o no da Uricani**Lechința seguita o no dal nome della sottoregione**Mehedinți seguita o no da Corcova**Mehedinți seguita o no da Golul Drâncei*

▼ **M19**

Mehedinți *seguita o no da Orevița*

Mehedinți *seguita o no da Severin*

Mehedinți *seguita o no da Vânju Mare*

Miniș *seguita o no dal nome della sottoregione*

Murfatlar *seguita o no da Cernavodă*

Murfatlar *seguita o no da Medgidia*

Nicorești *seguita o no dal nome della sottoregione*

Odobești *seguita o no dal nome della sottoregione*

Oltina *seguita o no dal nome della sottoregione*

Panciu *seguita o no dal nome della sottoregione*

Pietroasa *seguita o no dal nome della sottoregione*

Recaș *seguita o no dal nome della sottoregione*

Sâmburești *seguita o no dal nome della sottoregione*

Sarica Niculițel *seguita o no da Tulcea*

Sebeș — Apold *seguita o no dal nome della sottoregione*

Segarcea *seguita o no dal nome della sottoregione*

Ștefănești *seguita o no da Costești*

Târnave *seguita o no da Blaj*

Târnave *seguita o no da Jidvei*

Târnave *seguita o no da Mediaș*

Vini a indicazione geografica protetta

Colinele Dobrogei *seguita o no dal nome della sottoregione*

Dealurile Crișanei *seguita o no dal nome della sottoregione*

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Terasese Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

▼ **M19**

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), <i>seguito da</i> : — Cules la maturitate deplină — C.M.D. — Cules târziu — C.T. — <i>Cules la înobilarea boabelor</i> — C.I.B.	DOP	rumeno
Vin spumant cu denumire de origine controlată — D.O.C.	DOP	rumeno
Vin cu indicație geografică	IGP	rumeno

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Rezervă	DOP/IGP	rumeno
Vin de vinotecă	DOP	rumeno

SLOVENIA

Vini a denominazione di origine protettaBela krajina *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*Belokranjec *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*Bizeljčan *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*Bizeljsko-Sremič *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto**Termine equivalente:* Sremič-BizeljskoCviček, Dolenjska *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*Dolenjska *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*Goriška Brda *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto**Termine equivalente:* Brda

▼ **M19**

Kras *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Metliška črnina *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Prekmurje *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Termine equivalente: Prekmurčan

Slovenska Istra *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Štajerska Slovenija *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Teran, Kras *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Vipavska dolina *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto*

Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vini a indicazione geografica

Podravje *eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale*

Posavje *eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale*

Primorska *eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale*

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), <i>seguita o no da</i> Mlado vino	DOP	sloveno
Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)	DOP	sloveno
Penina	DOP	sloveno
Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)	DOP	sloveno
Renome	DOP	sloveno
Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), <i>seguita o no da</i> : — Pozna trgatev — Izbor — Jagodni izbor — Suhi jagodni izbor — Ledeno vino — Arhivsko vino (Arhiva) — Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)	DOP	sloveno

▼ **M19**

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)	IGP	sloveno
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Mlado vino	DOP/IGP	sloveno
------------	---------	---------

SLOVACCHIA

Vini a denominazione di origine protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Galantský vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Modranský vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Senecký vinohradnícky rajón*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Skalický vinohradnícky rajón*

▼ **M19**

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Fil'akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Vinický vinohradnícky rajón

▼ **M19**

Vinohradnícka oblasť Tokaj *seguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole*: Bara/Čerhov/Černochoh/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Sobranecký vinohradnícky rajón

Vini a indicazione geografica protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione*«oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione*«oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione*«oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione*«oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione*«oblastné vino»

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Akostné víno	DOP	slovacco
Akostné víno s prívlastkom, <i>seguita da</i> : — Kabinetné — Neskorý zber — Výber z hrozna — Bobuľový výber — Hrozienskovo výber — Cibébový výber — L'adový zber — Slamové víno	DOP	slovacco
Esencia	DOP	slovacco
Forditáš	DOP	slovacco
Mášľáš	DOP	slovacco
Pestovateľský sekt	DOP	slovacco
Samorodné	DOP	slovacco
Sekt vinohradníckej oblasti	DOP	slovacco
Výber (3)(4)(5)(6) putňový	DOP	slovacco

▼ **M19**

Výberová esencia	DOP	slovacco
Menzioni tradizionali [articolo 118 <i>duovicies</i>, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]		
Mladé víno	DOP	slovacco
Archívne víno	DOP	slovacco
Panenská úroda	DOP	slovacco

REGNO UNITO

Vini a denominazione di origine protetta

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vini a indicazione geografica protettaEngland *sostituita o no da* BerkshireEngland *sostituita o no da* BuckinghamshireEngland *sostituita o no da* CheshireEngland *sostituita o no da* CornwallEngland *sostituita o no da* DerbyshireEngland *sostituita o no da* DevonEngland *sostituita o no da* DorsetEngland *sostituita o no da* East AngliaEngland *sostituita o no da* GloucestershireEngland *sostituita o no da* HampshireEngland *sostituita o no da* HerefordshireEngland *sostituita o no da* Isle of WightEngland *sostituita o no da* Isles of ScillyEngland *sostituita o no da* KentEngland *sostituita o no da* LancashireEngland *sostituita o no da* LeicestershireEngland *sostituita o no da* LincolnshireEngland *sostituita o no da* NorthamptonshireEngland *sostituita o no da* NottinghamshireEngland *sostituita o no da* OxfordshireEngland *sostituita o no da* RutlandEngland *sostituita o no da* ShropshireEngland *sostituita o no da* Somerset

▼ **M19**

 England *sostituita o no da* Staffordshire

 England *sostituita o no da* Surrey

 England *sostituita o no da* Sussex

 England *sostituita o no da* Warwickshire

 England *sostituita o no da* West Midlands

 England *sostituita o no da* Wiltshire

 England *sostituita o no da* Worcestershire

 England *sostituita o no da* Yorkshire

 Wales *sostituita o no da* Cardiff

 Wales *sostituita o no da* Cardiganshire

 Wales *sostituita o no da* Carmarthenshire

 Wales *sostituita o no da* Denbighshire

 Wales *sostituita o no da* Gwynedd

 Wales *sostituita o no da* Monmouthshire

 Wales *sostituita o no da* Newport

 Wales *sostituita o no da* Pembrokeshire

 Wales *sostituita o no da* Rhondda Cynon Taf

 Wales *sostituita o no da* Swansea

 Wales *sostituita o no da* The Vale of Glamorgan

 Wales *sostituita o no da* Wrexham

Menzioni tradizionali [articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

quality (sparkling) wine	DOP	inglese
Regional vine	IGP	inglese

NB: I termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente allegato.

PARTE B

Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Vini a denominazione di origine controllata	
Auvernier	Corcelles-Cormondrèche
Basel-Landschaft	Cornaux
Basel-Stadt	Cortailod
Bern/Berne	Coteau de Bossy
Bevaix	Coteau de Bourdigny
Bieleree/Lac de Bienne	Coteau de Chevrens
Bôle	Coteau de Choulex
Bonvillars	Coteau de Chouilly
Boudry	Coteau de Genthod
Chablais	Coteau de la vigne blanche
Champréveyres	Coteau de Lully
Château de Chouilly	Coteau de Peissy
Château de Collex	Coteau des Baillets
Château du CREST	Coteaux de Dardagny
Cheyres	Coteaux de Peney
Chez-le-Bart	Côtes de Landecy
Colombier	Côtes de Russin
	Côtes-de-l'Orbe

▼ **M19**

Cressier	Attestierter Winzerwy
Domaine de l'Abbaye	Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Entre-deux-Lacs	Beerli/Beerliwein
Fresens	Château/Schloss/Castello ⁽¹⁾
Genève	Cru
Glarus	Denominazione di origine
Gorgier	Denominazione di origine controllata (DOC)
Grand Carraz	Eiswein/vin de glace
Graubünden/Grigioni	Federweiss/Weissherbst ⁽²⁾
Hauterive	Flétri/Flétri sur souche
La Béroche	Gletscherwein/Vin des Glaciers
La Côte	Grand Cru
La Coudre	Indicazione geografica tipica (IGT)
La Feuillée	Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)
Lavaux	La Gerle
Le Landeron	Landwein
Luzern	Eil-de-Perdrix ⁽³⁾
Mandement de Jussy	Passerillé/Strohwein/Sforzato ⁽⁴⁾
Neuchâtel	Premier Cru
Nidwalden	Pressé doux/Süssdruck
Obwalden	Primeur/Vin nouveau/Novello
Peseux	Riserva
Rougemont	Schiller
Saint-Aubin-Sauges	Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva ⁽⁵⁾
Saint-Blaise	Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Schaffhausen	Tafelwein
Schwyz	Terravin
Solothurn	Trockenbeerenauslese
St.Gallen	Ursprungsbezeichnung
Thunersee	Village(s)
Thurgau	Vin de pays
Ticino <i>preceduto o no da</i> «Rosso del», «Bianco del» «Rosato del»	Vin de table
Uri	Vin doux naturel ⁽⁶⁾
Valais/Wallis	Vinatura
Vaud	Vino da tavola
Vaumarcus	VITI
Ville de Neuchâtel	Winzerwy
Vully	Denominazioni tradizionali
Zürich	Dôle
Zürichsee	Dorin
Zug	Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais
Menzioni tradizionali	Fendant
Auslese/Sélection/Selezione	Goron
Appellation d'origine	Johannisberg du Valais
Appellation d'origine contrôlée (AOC)	Malvoisie du Valais
	Nostrano
	Salvagnin
	Païen ou Heida

⁽¹⁾ Questi termini sono protetti unicamente per i cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Valais e Genève.
⁽²⁾ Questi termini sono protetti fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all'articolo 3, lettera c), della legge tedesca sul vino e all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009.

⁽³⁾ Questo termine è protetto fatto salvo l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009.

⁽⁴⁾ Per l'esportazione verso l'Unione, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16 % vol.

⁽⁵⁾ Per l'esportazione verso l'Unione, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell'1 % alla media dell'anno degli altri vini.

⁽⁶⁾ Per l'esportazione verso l'Unione, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

▼ M19*Appendice 5***Condizioni e modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)**

- I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 8 dell'allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:
 - Ermitage/Hermitage,
 - Johannisberg.
- II. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:
 - a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

▼ M19**Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7**

L'Unione europea dichiara che non si opporrà all'uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato 7, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell'Unione europea.

▼B*ALLEGATO 8***CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA
PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI NEL SETTORE DELLE
BEVANDE SPIRITOSE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A
BASE DI VINO***Articolo 1*

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

▼M14*Articolo 2*

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.

▼B*Articolo 3*

Ai fini del presente Allegato, si intende per

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Articolo 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;

▼ B

d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

▼ M14

2. La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.

▼ B*Articolo 5*

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

— possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

— sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

— possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e

— sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

▼ M14

4. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

▼ M20*Articolo 6*

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

▼ B*Articolo 7*

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

▼B*Articolo 8*

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Articolo 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Articolo 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
 - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

▼B

- ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Articolo 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Articolo 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:
 - a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate e
 - b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali;

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Articolo 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

▼B*Articolo 17*

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.
2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Articolo 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Articolo 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.
2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

▼ **M20**

Appendice 1

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell'unione europea

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
1. Rum		
	<i>Rhum de la Martinique</i>	Francia
	<i>Rhum de la Guadeloupe</i>	Francia
	<i>Rhum de la Réunion</i>	Francia
	<i>Rhum de la Guyane</i>	Francia
	<i>Rhum de sucrerie de la Baie du Galion</i>	Francia
	<i>Rhum des Antilles françaises</i>	Francia
	<i>Rhum des départements français d'outre-mer</i>	Francia
	<i>Ron de Málaga</i>	Spagna
	<i>Ron de Granada</i>	Spagna
	<i>Rum da Madera</i>	Portogallo
2. Whisky/Whiskey		
	<i>Scotch Whisky</i>	Regno Unito (Scozia)
	<i>Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky</i> ⁽¹⁾	Irlanda
	<i>Whisky español</i>	Spagna
	<i>Whisky breton/Whisky de Bretagne</i>	Francia
	<i>Whisky alsacien/Whisky d'Alsace</i>	Francia
3. Acquavite di cereali		
	<i>Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Korn/Kornbrand</i>	Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona)
	<i>Münsterländer Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Sendenhorster Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Bergischer Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Emsländer Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Haselünner Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Hasetaler Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Samanė</i>	Lituania
4. Acquavite di vino		
	<i>Eau-de-vie de Cognac</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie des Charentes</i>	Francia

▼ **M20**

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Eau-de-vie de Jura</i>	Francia
	<i>Cognac</i>	Francia
	(La denominazione « <i>Cognac</i> » può essere completata da una delle seguenti menzioni:	
	— <i>Fine</i>	Francia
	— <i>Grande Fine Champagne</i>	Francia
	— <i>Grande Champagne</i>	Francia
	— <i>Petite Fine Champagne</i>	Francia
	— <i>Petite Champagne</i>	Francia
	— <i>Fine Champagne</i>	Francia
	— <i>Borderies</i>	Francia
	— <i>Fins Bois</i>	Francia
	— <i>Bons Bois</i>)	Francia
	<i>Fine Bordeaux</i>	Francia
	<i>Fine de Bourgogne</i>	Francia
	<i>Armagnac</i>	Francia
	<i>Bas-Armagnac</i>	Francia
	<i>Haut-Armagnac</i>	Francia
	<i>Armagnac-Ténarèze</i>	Francia
	<i>Blanche Armagnac</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin de la Marne</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin de Bourgogne</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire du Bugey</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin de Savoie</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire de Provence</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de Faugères/Faugères</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc</i>	Francia
	<i>Aguardente de Vinho Douro</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho Ribatejo</i>	Portogallo

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Aguardente de Vinho Alentejo</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho Lourinhã</i>	Portogallo
	<i>Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare</i>	Bulgaria
	<i>Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)</i>	Bulgaria
	<i>Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatoва rakiya di Straldja</i>	Bulgaria
	<i>Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie</i>	Bulgaria
	<i>Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse</i>	Bulgaria
	<i>Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Burgas</i>	Bulgaria
	<i>Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya della Dobrudja</i>	Bulgaria
	<i>Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol</i>	Bulgaria
	<i>Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovaska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya di Karlovo</i>	Bulgaria
	<i>Vinars Târnave</i>	Romania
	<i>Vinars Vaslui</i>	Romania
	<i>Vinars Murfatlar</i>	Romania
	<i>Vinars Vrancea</i>	Romania
	<i>Vinars Segarcea</i>	Romania
5. Brandy/Weinbrand		
	<i>Brandy de Jerez</i>	Spagna
	<i>Brandy del Penedés</i>	Spagna
	<i>Brandy italiano</i>	Italia
	<i>Brandy Αττικής/Brandy dell'Attica</i>	Grecia
	<i>Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponneso</i>	Grecia

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia centrale</i>	Grecia
	<i>Deutscher Weinbrand</i>	Germania
	<i>Wachauer Weinbrand</i>	Austria
	<i>Weinbrand Dürnstein</i>	Austria
	<i>Pfälzer Weinbrand</i>	Germania
	<i>Karpatské brandy špeciál</i>	Slovacchia
	<i>Brandy francese/Brandy de France</i>	Francia
6. Acquavite di vinaccia		
	<i>Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne</i>	Francia
	<i>Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine</i>	Francia
	<i>Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne</i>	Francia
	<i>Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est</i>	Francia
	<i>Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté</i>	Francia
	<i>Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey</i>	Francia
	<i>Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie</i>	Francia
	<i>Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire</i>	Francia
	<i>Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône</i>	Francia
	<i>Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence</i>	Francia
	<i>Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc</i>	Francia
	<i>Marc d'Alsace Gewürztraminer</i>	Francia
	<i>Marc de Lorraine</i>	Francia
	<i>Marc d'Auvergne</i>	Francia
	<i>Marc du Jura</i>	Francia
	<i>Aguardente Bagaceira Bairrada</i>	Portogallo
	<i>Aguardente Bagaceira Alentejo</i>	Portogallo
	<i>Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes</i>	Portogallo

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho</i>	Portogallo
	<i>Orujo de Galicia</i>	Spagna
	<i>Grappa</i>	Italia
	<i>Grappa di Barolo</i>	Italia
	<i>Grappa piemontese/Grappa del Piemonte</i>	Italia
	<i>Grappa lombarda/Grappa di Lombardia</i>	Italia
	<i>Grappa trentina/Grappa del Trentino</i>	Italia
	<i>Grappa friulana/Grappa del Friuli</i>	Italia
	<i>Grappa veneta/Grappa del Veneto</i>	Italia
	<i>Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Grappa siciliana/Grappa di Sicilia</i>	Italia
	<i>Grappa di Marsala</i>	Italia
	<i>Τσικουδιά/Tsikoudia</i>	Grecia
	<i>Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο/Tsipouro</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di Macedonia</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro di Tessaglia</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos</i>	Grecia
	<i>Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania</i>	Cipro
	<i>Törkölypálinka</i>	Ungheria
9. Acquavite di frutta		
	<i>Schwarzwälder Kirschwasser</i>	Germania
	<i>Schwarzwälder Mirabellenwasser</i>	Germania
	<i>Schwarzwälder Williamsbirne</i>	Germania
	<i>Schwarzwälder Zwetschgenwasser</i>	Germania
	<i>Fränkisches Zwetschgenwasser</i>	Germania
	<i>Fränkisches Kirschwasser</i>	Germania
	<i>Fränkischer Obstler</i>	Germania
	<i>Mirabelle de Lorraine</i>	Francia
	<i>Kirsch d'Alsace</i>	Francia
	<i>Quetsch d'Alsace</i>	Francia
	<i>Framboise d'Alsace</i>	Francia

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Mirabelle d'Alsace</i>	Francia
	<i>Kirsch de Fougerolles</i>	Francia
	<i>Williams d'Orléans</i>	Francia
	<i>Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Williams friulano/Williams del Friuli</i>	Italia
	<i>Sliwovitz del Veneto</i>	Italia
	<i>Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia</i>	Italia
	<i>Sliwovitz del Trentino-Alto Adige</i>	Italia
	<i>Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino</i>	Italia
	<i>Williams trentino/Williams del Trentino</i>	Italia
	<i>Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino</i>	Italia
	<i>Aprikot trentino/Aprikot del Trentino</i>	Italia
	<i>Medronho do Algarve</i>	Portogallo
	<i>Medronho do Buçaco</i>	Portogallo
	<i>Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano</i>	Italia
	<i>Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino</i>	Italia
	<i>Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto</i>	Italia
	<i>Aguardente de pêra da Lousã</i>	Portogallo
	<i>Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Wachauer Marillenbrand</i>	Austria
	<i>Szatmári Szilvapálinka</i>	Ungheria
	<i>Kecskeméti Barackpálinka</i>	Ungheria
	<i>Békési Szilvapálinka</i>	Ungheria
	<i>Szabolcsi Almapálinka</i>	Ungheria
	<i>Gönci Barackpálinka</i>	Ungheria
	<i>Pálinka</i>	Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Vienna)
	<i>Bošácka Slivovica</i>	Slovacchia
	<i>Brinjevec</i>	Slovenia
	<i>Dolenjski sadjevec</i>	Slovenia
	<i>Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Тroyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan</i>	Bulgaria
	<i>Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Silistra</i>	Bulgaria
	<i>Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Tervel</i>	Bulgaria
	<i>Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech</i>	Bulgaria
	<i>Pălincă</i>	Romania
	<i>Țuică Zetea de Medieșu Aurit</i>	Romania
	<i>Țuică de Valea Milcovului</i>	Romania
	<i>Țuică de Buzău</i>	Romania
	<i>Țuică de Argeș</i>	Romania
	<i>Țuică de Zalău</i>	Romania
	<i>Țuică Ardelenească de Bistrița</i>	Romania
	<i>Horincă de Maramureș</i>	Romania
	<i>Horincă de Cămărzana</i>	Romania
	<i>Horincă de Seini</i>	Romania
	<i>Horincă de Chioar</i>	Romania

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Horincă de Lăpuș</i>	Romania
	<i>Turț de Oaș</i>	Romania
	<i>Turț de Maramureș</i>	Romania
10. Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere		
	<i>Calvados</i>	Francia
	<i>Calvados Pays d'Auge</i>	Francia
	<i>Calvados Domfrontais</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de cidre de Bretagne</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de poiré de Bretagne</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de cidre de Normandie</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de poiré de Normandie</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de cidre du Maine</i>	Francia
	<i>Aguardiente de sidra de Asturias</i>	Spagna
	<i>Eau-de-vie de poiré du Maine</i>	Francia
15. Vodka		
	<i>Svensk Vodka/Swedish Vodka</i>	Svezia
	<i>Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland</i>	Finlandia
	<i>Polska Wódka/Polish Vodka</i>	Polonia
	<i>Laugarício Vodka</i>	Slovacchia
	<i>Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka</i>	Lituania
	Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/ <i>Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej</i>	Polonia
	<i>Latvijas Dzidrais</i>	Lettonia
	<i>Rīgas Degvīns</i>	Lettonia
	<i>Estonian vodka</i>	Estonia
17. Geist		
	<i>Schwarzwälder Himbeergeist</i>	Germania
18. Genziana		
	<i>Bayerischer Gebirgsenzian</i>	Germania
	<i>Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Genziana trentina/Genziana del Trentino</i>	Italia

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
19. Bevande spiritose al ginepro		
	<i>Genièvre/Jenever/Genever</i> (2)	Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)
	<i>Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever</i>	Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais 62]]
	<i>Jonge jenever, jonge genever</i>	Belgio, Paesi Bassi
	<i>Oude jenever, oude genever</i>	Belgio, Paesi Bassi
	<i>Hasseltse jenever/Hasselt</i>	Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
	<i>Balegemse jenever</i>	Belgio (Balegem)
	<i>O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever</i>	Belgio (Fiandra orientale)
	<i>Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie</i>	Belgio (Vallonia)
	<i>Genièvre Flandres Artois</i>	Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]
	<i>Ostfriesischer Korngenever</i>	Germania
	<i>Steinhäger</i>	Germania
	<i>Plymouth Gin</i>	Regno Unito
	<i>Gin de Mahón</i>	Spagna
	<i>Vilniaus džinas/Vilnius Gin</i>	Lituania
	<i>Spišská Borovička</i>	Slovacchia
	<i>Slovenská Borovička Juniperus</i>	Slovacchia
	<i>Slovenská Borovička</i>	Slovacchia
	<i>Inovecká Borovička</i>	Slovacchia
	<i>Liptovská Borovička</i>	Slovacchia
24. Akvavit/aquavit		
	<i>Dansk Akvavit/Dansk Aquavit</i>	Danimarca
	<i>Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit</i>	Svezia
25. Bevande spiritose all'anice		
	<i>Anis español</i>	Spagna
	<i>Anís Paloma Monforte del Cid</i>	Spagna
	<i>Hierbas de Mallorca</i>	Spagna

▼ **M20**

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Hierbas Ibicencas</i>	Spagna
	<i>Évora anisada</i>	Portogallo
	<i>Cazalla</i>	Spagna
	<i>Chinchón</i>	Spagna
	<i>Ojén</i>	Spagna
	<i>Rute</i>	Spagna
	<i>Janeževca</i>	Slovenia
29. Anice distillato		
	<i>Ouzo/Oύζο</i>	Cipro, Grecia
	<i>Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Metilini</i>	Grecia
	<i>Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari</i>	Grecia
	<i>Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata</i>	Grecia
	<i>Ούζο Θράκης/Ouzo de Tracia</i>	Grecia
	<i>Ούζο Μακεδονίας/Ouzo di Macedonia</i>	Grecia
30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter		
	<i>Demänovka bylinná horká</i>	Slovacchia
	<i>Rheinberger Kräuter</i>	Germania
	<i>Trejos devyneri</i>	Lituania
	<i>Slovenska travarica</i>	Slovenia
32. Liquore		
	<i>Berliner Kümmel</i>	Germania
	<i>Hamburger Kümmel</i>	Germania
	<i>Münchener Kümmel</i>	Germania
	<i>Chiemseer Klosterlikör</i>	Germania
	<i>Bayerischer Kräuterlikör</i>	Germania
	<i>Irish Cream</i>	Irlanda
	<i>Palo de Mallorca</i>	Spagna
	<i>Ginjinha portuguesa</i>	Portogallo
	<i>Licor de Singeverga</i>	Portogallo
	<i>Mirto di Sardegna</i>	Italia
	<i>Liquore di limone di Sorrento</i>	Italia
	<i>Liquore di limone della Costa d'Amalfi</i>	Italia

▼ M20

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Genepì del Piemonte</i>	Italia
	<i>Genepì della Valle d'Aosta</i>	Italia
	<i>Benediktbeurer Klosterlikör</i>	Germania
	<i>Ettaler Klosterlikör</i>	Germania
	<i>Ratafia de Champagne</i>	Francia
	<i>Ratafia catalana</i>	Spagna
	<i>Anis português</i>	Portogallo
	<i>Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Frukttlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur</i>	Finlandia
	<i>Grossglockner Alpenbitter</i>	Austria
	<i>Mariazeller Magenlikör</i>	Austria
	<i>Mariazeller Jagasaftl</i>	Austria
	<i>Puchheimer Bitter</i>	Austria
	<i>Steinfelder Magenbitter</i>	Austria
	<i>Wachauer Marillenlikör</i>	Austria
	<i>Jägertee/Jagertee/Jagatee</i>	Austria
	<i>Hüttentee</i>	Germania
	<i>Allažu Ķimelis</i>	Lettonia
	<i>Čepkelių</i>	Lituania
	<i>Demänovka Bylinný Likér</i>	Slovacchia
	<i>Polish Cherry</i>	Polonia
	<i>Karlovarská Hořká</i>	Repubblica ceca
	<i>Pelinkovec</i>	Slovenia
	<i>Blutwurz</i>	Germania
	<i>Cantueso Alicantino</i>	Spagna
	<i>Licor café de Galicia</i>	Spagna
	<i>Licor de hierbas de Galicia</i>	Spagna
	<i>Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi</i>	Francia, Italia
	<i>Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios</i>	Grecia
	<i>Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos</i>	Grecia
	<i>Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfù</i>	Grecia
	<i>Τεντούρα/Tentoura</i>	Grecia
	<i>Poncha da Madeira</i>	Portogallo

▼ **M20**

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
34. Crème de cassis		
	<i>Cassis de Bourgogne</i>	Francia
	<i>Cassis de Dijon</i>	Francia
	<i>Cassis de Saintonge</i>	Francia
	<i>Cassis du Dauphiné</i>	Francia
	<i>Cassis de Beaufort</i>	Lussemburgo
40. Nocino		
	<i>Nocino di Modena</i>	Italia
	<i>Orehovec</i>	Slovenia
Altre bevande spiritose		
	<i>Pommeau de Bretagne</i>	Francia
	<i>Pommeau du Maine</i>	Francia
	<i>Pommeau de Normandie</i>	Francia
	<i>Svensk Punsch/Swedish Punch</i>	Svezia
	<i>Pacharán navarro</i>	Spagna
	<i>Pacharán</i>	Spagna
	<i>Inländerrum</i>	Austria
	<i>Bärwurz</i>	Germania
	<i>Aguardiente de hierbas de Galicia</i>	Spagna
	<i>Aperitivo Café de Alcoy</i>	Spagna
	<i>Herbero de la Sierra de Mariola</i>	Spagna
	<i>Königsberger Bärenfang</i>	Germania
	<i>Ostpreußischer Bärenfang</i>	Germania
	<i>Ronmiel</i>	Spagna
	<i>Ronmiel de Canarias</i>	Spagna
	<i>Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever</i>	Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)
	<i>Domači rum</i>	Slovenia
	<i>Irish Poteen/Irish Poitín</i>	Irlanda
	<i>Trauktinė</i>	Lituania

▼ **M20**

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Trauktinė Palanga</i>	Lituania
	<i>Trauktinė Dainava</i>	Lituania

(¹) L'indicazione geografica «*Irish Whiskey/Usce Beatha Eireannach/Irish Whisky*» comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

(²) Tenendo conto della protezione dell'indicazione geografica «*Genièvre*» nell'Unione europea e dell'intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «*Genièvre*» come indicazione geografica sul suo territorio, l'Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «*Genièvre*» nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 8.

Le parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «*Genièvre*» come indicazione geografica in Svizzera.

▼ **M20***Appendice 2***DENOMINAZIONI PROTETTE PER LE BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA SVIZZERA**

Acquavite di vino	Luzerner Kirsch
Eau-de-vie de vin du Valais	Luzerner Pflümli
Brandy du Valais	Luzerner Williams
Acquavite di vinaccia	Luzerner Zwetschgenwasser
Baselbieter Marc	Mirabelle d'Ajoie
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese	Mirabelle du Valais
Grappa della Val Calanca	Poire d'Ajoie
Grappa della Val Bregaglia	Poire d'Orange de la Baroche
Grappa della Val Mesolcina	Pomme d'Ajoie
Grappa della Valle di Poschiavo	Pomme du Valais
Marc d'Auvernier	Prune d'Ajoie
Marc de Dôle du Valais	Prune du Valais
Acquavite di frutta	Prune impériale de la Baroche
Aargauer Bure Kirsch	Pruneau du Valais
Abricotine/Eau-de-vie d'abricot du Valais	Rigi Kirsch
Baselbieterkirsch	Schwarzbuben Kirsch
Baselbieter Mirabelle	Seeländer Kirsch
Baselbieter Pflümli	Seeländer Pflümliwasser
Baselbieter Zwetschgenwasser	Urschwyzerkirsch
Bernbieter Kirsch	Zuger Kirsch
Bernbieter Mirabellen	Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere
Bernbieter Zwetschgenwasser	Bernbieter Birnenbrand
Bérudge de Cornaux	Freiämter Theilerbirnenbrand
Canada du Valais	Luzerner Birnenträsch
Coing d'Ajoie	Luzerner Theilerbirnenbrand
Coing du Valais	Acquavite di genziana
Damassine	Gentiane du Jura
Eau-de-vie de poire du Valais	Bevande spiritose al ginepro
Emmentaler Kirsch	Genièvre ⁽¹⁾
Framboise du Valais	Genièvre du Jura
Freiämter Zwetschgenwasser	Liquori
Fricktaler Kirsch	Basler Eierkirsch
Golden du Valais	Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Gravenstein du Valais	Bernbieter Griottes Liqueur
Kirsch d'Ajoie	Bernbieter Kirschen Liqueur
Kirsch de la Béroche	Liqueur de poires Williams du Valais
Kirsch du Valais	Liqueur d'abricot du Valais
Kirsch suisse	Liqueur de framboise du Valais
Lauerzer Kirsch	
Luzerner Kernobstbrand	

▼ M20

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)	Innerschwyzzer Chrüter
Bernbieter Kräuterbitter	Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Eau-de-vie d'herbes du Jura	Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Eau-de-vie d'herbes du Valais	Altre
Genépi du Valais	Lie du Mandement
Gotthard Kräuterbrand	Lie de Dôle du Valais
	Lie du Valais

(¹) Tenendo conto della protezione dell'indicazione geografica «*Genièvre*» nell'Unione europea e dell'intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «*Genièvre*» come indicazione geografica sul suo territorio, l'Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «*Genièvre*» nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 8.

Le parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «*Genièvre*» come indicazione geografica in Svizzera.

▼B

Appendice 3

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della
Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

▼B

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Nessuna

▼ **M20***Appendice 5***ELENCO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, RELATIVI ALLE BEVANDE SPIRITOSE, AI VINI AROMATIZZATI E ALLE BEVANDE AROMATIZZATE**

- a) Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per l'Unione europea:

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Per la Svizzera:

capitolo 5 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

- b) Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per l'Unione europea:

regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Per la Svizzera:

capitolo 2, sezione 3, dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

▼B*ALLEGATO 9***RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI OTTENUTI
CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO***Articolo 1***Oggetto**

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 3***Principio dell'equivalenza**

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

▼M14

3. Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.

▼B*Articolo 4***Libera circolazione dei prodotti biologici**

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

*Articolo 5***Etichettatura**

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

*Articolo 6***Paesi terzi**

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

*Articolo 7***Scambio d'informazioni**

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

*Articolo 8***Gruppo di lavoro per i prodotti biologici**

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;

▼B

- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 9***Misure di salvaguardia**

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.
2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

▼ **M24***Appendice 1***Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico**

Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea:

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 97).

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).

Disposizioni applicabili nella Confederazione svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3969).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3979).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficiano della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ (RS 910.18)

▼ M24

Appendice 2

Modalità di applicazione

Nessuna

▼ **M22***ALLEGATO 10***RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI***Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione, o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell'Unione, in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, esclusi gli agrumi.

*Articolo 2***Oggetto**

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o dell'Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell'Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno dell'Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione europea.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell'Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell'Unione riesportati dalla Svizzera nell'Unione europea. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell'appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

— l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea,

— gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3,

— gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

*Articolo 3***Certificato di conformità**

1. Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s'intende:

— il formulario di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

▼ M22

- il formulario svizzero di cui all'appendice 2 del presente allegato;
 - il formulario UN/ECE allegato al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca,
 - il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell'Unione europea riesportati dalla Svizzera nell'Unione fino all'immissione in libera pratica sul territorio dell'Unione europea.
 3. Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all'appendice 1 del presente allegato.
 4. I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.

*Articolo 4***Scambio di informazioni**

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o dell'Unione europea riesportati dalla Svizzera nell'Unione e corredati del certificato di conformità.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e decisa dal Comitato.

*Articolo 5***Clausola di salvaguardia**

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniqualvolta si constata che lotti originari della Svizzera o dell'Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all'Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

▼ M22

4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.

*Articolo 6***Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»**

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato.

2. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.

▼ M22

Appendice 1

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

Qualiservice
Casella postale 7960
CH-3001 Berna

▼ **M22**

Appendice 2

1. Händler / Opérateur		Bescheinigung der Konformität mit den Vermarktungsnormen der Europäischen Union für Obst und Gemüse Certificat de conformité avec les normes de commercialisation de l'Union Européenne applicables aux fruits et légumes Nur für die Kontrollstellen bestimmt Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle		N ^o	
2. Auf der Verpackung angegebener Packbetrieb (wenn es sich nicht um den Händler handelt) Emballer identifié sur emballage (si différent de l'opérateur)		3. Kontrollstelle / Organisme de contrôle Qualiservice GmbH Postfach 7960 3001 Bern			
		4. Kontrollort / Ursprungsland (1) Lieu du contrôle/pays d'origine (1)	5. Bestimmungsregion bzw. -land Région ou pays de destination		
6. Kennzeichen des Transportmittels / Identification du moyen de transport			7. <input type="checkbox"/> Intern / Interne <input type="checkbox"/> Einfuhr / Import <input type="checkbox"/> Ausfuhr / Export		
8. Verpackung (Anzahl und Art) Nombre et type d'emballages	9. Art des Erzeugnisses (Sorte, falls in der Norm vorgesehen) Nature du produit (variété si la norme le prévoit)	10. Güteklasse Catégorie de qualité	11. Gesamtgewicht brutto/netto in kg (2) Poids total en kg brut / net (2)		
12. Die vorgenannte Kontrollstelle bescheinigt auf der Grundlage einer Stichprobenuntersuchung, dass die oben bezeichneten Waren zum Zeitpunkt der Kontrolle den geltenden Vermarktungsnormen der Europäischen Union entsprechen. L'organisme de contrôle susmentionné certifie sur la base d'un examen par sondage que la marchandise indiquée ci-dessus correspondait, au moment du contrôle, aux normes de commercialisation de l'Union Européenne en vigueur.					
Vorgesehenes Zollamt: Eingang/ Ausgang (2) / Bureau de douane prévu: entrée / sortie (2)		Stempel der Kontrollstelle Cachet du service de contrôle			
Gültigkeitsdauer / Durée de validité: Tage / Jours		Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de délivrance			
Kontrolleur (Name in Druckbuchstaben) Contrôleur: (nom en majuscules)		Unterschrift Signature	Unterschrift des Händlers Signature de l'opérateur		
13. Bemerkungen / observations:					
Kontrollzeit / Heures de contrôle von bis de h à h km					
Exemplar für: Weiss (Original): Empfänger Exemplaire pour: Blanc (original): destinataire		Rosa: Verladler Rose: expéditeur	Gelb: Qualiservice Jaune: Qualiservice	Grün: Kontrolleur Vert: contrôleur	 S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST I SERVICE SUISSE D'INSPECTION S SERVIZI ITALIANI D'ISPEZIONE S SWISS INSPECTION SERVICE SIS 039

(1) Bei Wiederausfuhr des Erzeugnisses ist sein Ursprung in Feld 9 anzugeben / Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine dans la case 9
(2) Nicht zutreffendes streichen / Biffer la mention inutile

▼B*ALLEGATO 11***RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E ZOOTECCNICHE
APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE***Articolo 1*

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
 - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
 - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

TITOLO I

**SCAMBI DI ANIMALI VIVI NONCHÉ DEI RELATIVI SPERMA, OVULI
ED EMBRIONI***Articolo 2*

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

▼B*Articolo 6*

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

TITOLO II

SCAMBI DI PRODOTTI ANIMALI*Articolo 7***Finalità**

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 8***Obblighi multilaterali**

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

*Articolo 9***Campo di applicazione**

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

*Articolo 10***Definizioni**

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

a) «prodotti animali»: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;

▼B

- b) «misure sanitarie»: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) «adeguato livello di protezione sanitaria»: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) «autorità competenti»:
 - i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
 - ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

*Articolo 11***Adeguamento alle condizioni regionali**

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

*Articolo 12***Equivalenza**

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:
 - legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
 - la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
 - l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

▼B*Articolo 13***Determinazione dell'equivalenza**

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

- i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

*Articolo 14***Riconoscimento delle misure sanitarie**

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

▼B*Articolo 15***Controlli alle frontiere e canoni**

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

- a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;
- b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;
- c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;
- d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

*Articolo 16***Verifica**

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità,
- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

▼B*Articolo 17***Notificazione**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente:
 - entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
 - nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
 - qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.
3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.
4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoonosologico, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.
5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

*Articolo 18***Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche**

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.
2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:
 - l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
 - ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;

▼B

— informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 19***Comitato misto veterinario**

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune Accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

*Articolo 20***Clausola di salvaguardia**

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

▼B

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.
3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

▼ **M9***Appendice 1***MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE****I. Afta epizootica****A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea	Svizzera
<p>1. Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

▼ **M21****II. Peste suina classica****A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e l'articolo 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale); 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose) e 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina); 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del <i>Dipartimento federale dell'economia</i> (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento); 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità del capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ⁽²⁾.
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è il seguente: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti del suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

⁽²⁾ Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

▼ M21

III. Peste suina africana

A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale); 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose) e 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina); 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del <i>Dipartimento federale dell'economia</i> (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento); 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per la peste suina africana è il seguente: *Centro de Investigación en Sanidad Animal*, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità delle disposizioni della decisione 2003/422/CE ⁽²⁾ per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

⁽²⁾ Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

▼ **M9**

IV. Peste equina

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	<ol style="list-style-type: none"> Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina) Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

- Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.
- Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: *Laboratorio de Sanidad y Producción Animal*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.
- L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
- In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

▼ **M16**

V. Influenza Aviaria

A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

▼ **M16**

Unione europea	Svizzera
	<p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria).</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).</p>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per l'influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

▼ **M21**

VI. Malattia di Newcastle

A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale);</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento);</p> <p>4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90(13) pag. 113 (vaccinazione ecc.));</p> <p>5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).</p>

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21**

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per la malattia di Newcastle è il Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

▼ **M16**

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliiosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).
3. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Artillerivej 5, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

▼ **M16**

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

▼ **M21**

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l'articolo 184 (procedimenti di stordimento); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10); 3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari); 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata); 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica); 6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul Libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate); 7. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è il seguente: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.
3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza d'infezione da EST sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21**

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da EST. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizootie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) o da vacche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché degli animali discendenti da vacche colpite da ESB nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; nonché
- degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento della mandria. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza dell'ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai ventiquattro mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

▼ **M21**

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a trenta mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai trenta mesi macellati ai fini del consumo umano.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali macellati ai fini del consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6, al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.
9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

C. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, in applicazione dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.
2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero dei bovini di qualunque età.

L'elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

▼ **M21**

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽¹⁾ e il regolamento (UE) n. 142/2011 ⁽²⁾ definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

In applicazione dell'articolo 22 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

▼ **M9****IX. Febbre catarrale degli ovini****A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizootie molto contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</p> <p>2. Ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizootie molto contagiose)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II, capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

▼ **M9**

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

X. Zoonosi**A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)
2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).	2. Ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)
	3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDAI), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)
	4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODAIUOs) (RS 817.02)
	5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'igiene (OIg) (RS 817.024.1)
	6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)
	7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:
 - Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Paesi Bassi
 - Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):
E-36200 Vigo
Spagna
 - Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Regno Unito
 - Laboratorio comunitario di riferimento per *Listeria monocytogenes*:

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
 - Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:

▼ **M9**

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires
(LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia

— Laboratorio comunitario di riferimento per *Escherichia coli*, compreso *E.coli* verotossigenico (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia

— Laboratorio comunitario di riferimento per *Campylobacter*:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Svezia

— Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia

— Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DK-1790 København V
Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardante le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

▼ **M9**

Comunità europea	Svizzera
	3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie**A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

▼ **M21**

Appendice 2

POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO**I. Bovini e suini****A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione);</p> <p>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; 916.443.10).</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio federale di veterinaria procede al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.
2. L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
 - b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21**

4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
 - b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
 - c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
 - d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni ad un esame di laboratorio;
 - e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
 - f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
 - g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria; i locali e l'attrezzatura siano stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, parte F, della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le seguenti condizioni:
- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
 - b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
 - c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

▼ M21

- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
- e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno novanta giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento d'età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE ⁽¹⁾, si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

⁽¹⁾ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

▼ **M21**

- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventun giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2010/434/UE ⁽²⁾, si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

- 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenetica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.
- 9. In Svizzera, *l'Istituto di batteriologia veterinaria* dell'Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
- 10. In Svizzera, *il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica nell'animale e la resistenza agli antibiotici (ZOBA)* è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
- 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

— nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

— al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

«— malattia: rinotracheite bovina infettiva,

— conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;»,

⁽¹⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

⁽²⁾ Decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'inclusione della Slovenia nell'elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell'elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5).

▼ **M21**

- nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - «— malattia: di Aujeszky
 - conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;».
12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

- I bovini:
 - sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi;
 - non provengono da mandria in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB;
 - sono nati dopo il 1° giugno 2001.

II. Ovini e caprini**A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone) e 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione);</p> <p>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; 916.443.10).</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2, della direttiva 91/68/CEE.
3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21****III. Equidi****A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva) e 240-244 (metrite contagiosa equina); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Gli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova**A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella Enteritidis) e 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è *l'Istituto di batteriologia veterinaria* dell'Università di Berna.
3. All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21**

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di stampigliatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 ⁽¹⁾.
5. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
7. All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno delle uova prima della spedizione si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.
9. All'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla legislazione dell'Unione europea.

V. Animali e prodotti d'acquacolturaA. LEGISLAZIONI ⁽²⁾

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizootie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi di vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica/diagnosi); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

⁽²⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21****B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da *Marteilia refringens* e da *Bonamia ostreae*.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 ⁽¹⁾.
4. L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Embrioni bovini**A. LEGISLAZIONI ⁽²⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento degli embrioni); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino**A. LEGISLAZIONI ⁽²⁾**

Unione europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

⁽²⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21**

2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suinoA. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specieA. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni); 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21****B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI**

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.
2. L'Unione europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.
3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.
4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte I dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6. a) Le spedizioni di cani e gatti dall'Unione europea verso la Svizzera sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE.
- d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE ⁽¹⁾. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE ⁽²⁾.
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).

⁽³⁾ Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

▼ **M21**

8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 2010/470/UE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 3 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagniaA. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).	Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE.
3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione.

In deroga all'allegato II, lettera B, punto 1, della decisione 2003/803/CE, il passaporto svizzero è di colore rosso e al posto delle stelle presenta la croce emblema della Svizzera.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M21***Appendice 3***IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI E EMBRIONI DAI PAESI TERZI****I. Unione Europea — legislazione ⁽¹⁾****A. Ungulati ad eccezione degli equidi**

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

B. Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ M21**I. Altre disposizioni specifiche**

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – legislazione ⁽¹⁾

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'exportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);
2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12);
3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);
4. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);
5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27);
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472).

III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate, si tengono consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello dell'Unione europea.

Ai fini del presente allegato, per la Svizzera, le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M13**

Appendice 4

ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI**A. Legislazioni ⁽¹⁾**

Comunità	Svizzera
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8).	Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310).
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).	
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54).	
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).	
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).	
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34).	
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36).	
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).	
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).	
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).	
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).	

⁽¹⁾ Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

▼ M13**B. Norme d'applicazione**

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

▼ **M13**

Appendice 5

ANIMALI VIVI, SPERMA, OVULI ED EMBRIONI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI▼ **M21**

CAPITOLO I

Disposizioni generali - Sistema TRACESA. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40); 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401); 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12); 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); 6. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106); 7. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M13**

CAPITOLO II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la SvizzeraA. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57;
2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), (RS 916.443.10); 3. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106); 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14); 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE GENERALI

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO

1. Definizioni:

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontiera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

— l'espressione “il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre” è sostituita dai termini “l'anno civile”;

⁽¹⁾ Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

▼ M13

— per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'allegato corrispondente sono:

SVIZZERA

CANTONE DI ZURIGO

CANTONE DI BERNA

CANTONE DI LUCERNA

CANTONE DI URI

CANTONE DI SVITTO

CANTONE DI OBVALDO

CANTONE DI NIDVALDO

CANTONE DI GLARONA

CANTONE DI ZUGO

CANTONE DI FRIBURGO

CANTONE DI SOLETTA

CANTONE DI BASILEA CITTÀ

CANTONE DI BASILEA CAMPAGNA

CANTONE DI SCIAFFUSA

CANTONE DI APPENZELLO ESTERNO

CANTONE DI APPENZELLO INTERNO

CANTONE DI SAN GALLO

CANTONE DEI GRIGIONI

CANTONE DI ARGOVIA

CANTONE DI TURGOVIA

CANTONE TICINO

CANTONE DI VAUD

CANTONE DEL VALLESE

CANTONE DI NEUCHÂTEL

CANTONE DI GINEVRA

CANTONE DEL GIURA

In applicazione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca di dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

▼ M13

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE,
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati,
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
5. Il detentore degli animali:
 - a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
 - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;
 - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE,
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati,
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.
8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:
 - a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
 - b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;

▼ M13

- c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
 - d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
 - e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;
 - f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.
9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

▼ **M13****Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine****COMUNITÀ EUROPEA****Certificato per gli scambi intracomunitari**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a. Numero di riferimento locale							
	I.3. Autorità centrale competente										
	I.4. Autorità locale competente										
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento								
	I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento										
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice			
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			Numero di riconoscimento		Numero di riconoscimento			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza								
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				Numero di riconoscimento		Stato membro		
	I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 01 02		I.20. Numero di animali/Peso lordo				
I.21.					I.22. Numero di colli						
I.23.					I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Transumanza <input type="checkbox"/>											
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		Stato membro		Codice ISO	
		Punto di uscita		Codice				Stato membro		Codice ISO	
		Punto di entrata		Numero del PIF				Stato membro		Codice ISO	
I.28.					I.29. Tempo previsto per il trasporto						
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>											
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Numero di identificazione											

▼ M13

COMUNITÀ EUROPEA

2005/22 Estivazione

	II. INFORMAZIONE SANITARIA ⁽¹⁾ ⁽²⁾	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<p>II.1. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero ⁽³⁾ o al pascolo giornaliero ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ degli animali della specie bovina</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:</p> <p>II.1.1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;</p> <p>II.1.2. proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:</p> <p>(a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione xx/xx/CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I);</p> <p>(b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;</p> <p>II.1.3. è un animale d'allevamento ⁽³⁾ o da produzione ⁽³⁾ che:</p> <p>(a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;</p> <p>(b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2.</p> <p>II.1.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.</p> <p>II.1.5. L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.</p> <p>II.1.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.</p> <p>II.1.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.</p> <p>II.1.8. Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 ⁽⁵⁾.</p> <p>II.1.9. Data di arrivo al pascolo ⁽⁶⁾:</p> <p>II.1.10. Data di partenza prevista dal pascolo:</p> <p>II.2. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato).</p> <p>II.2.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato ⁽³⁾ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente ⁽³⁾, ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;</p> <p>II.2.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.</p> <p>Parte II:</p> <p>⁽¹⁾ Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquatt'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.</p> <p>⁽²⁾ Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p> <p>⁽³⁾ Depennare la menzione non pertinente.</p>		

▼ **M13**

- (⁴) Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.
- (⁵) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
- (⁶) Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato.
- (⁷) Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.
- (⁸) La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero.

Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Qualifica e titolo:

Nome (in lettere maiuscole):

Unità veterinaria locale:

N. dell'unità veterinaria locale:

Data:

Firma:

Timbro:

▼ **M13**

CAPITOLO III

Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

▼ **M21**

CAPITOLO IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terziA. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11);	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);
2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12);
3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56);	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);
4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);	4. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);
5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);	5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);
6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31);	6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472);
	7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27).

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ M21

Unione europea	Svizzera
7. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato della decisione 2009/821/CE ⁽¹⁾.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) ⁽¹⁾
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate si tengono consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello dell'Unione.

4. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.
5. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

⁽¹⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

▼ **M13**

CAPITOLO V

Disposizioni specifiche

▼ **M16**

A. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

1. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7 a 20 (registrazione e identificazione).
2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).	2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

- a) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
- b) L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCI, RS 910.15).

▼ **M21**

B. Protezione degli animali

1. LEGISLAZIONI ⁽²⁾

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1);	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176.
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).	

2. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- a) Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
- b) Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

⁽²⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ M21

- c) L'attuazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE ⁽¹⁾ è di competenza del Comitato misto veterinario.
- d) La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
- e) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini, suini e di cavalli e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione è esaminata dal Comitato misto veterinario.

▼ M13**C. CANONI**

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁾ Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

▼M9

Appendice 6

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

SETTORI IN CUI L'EQUIVALENZA È RECIPROCAMENTE RICONOSCIUTA

«Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano»

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

	Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
	Condizioni commerciali		Equivalenza
	Norme CE	Norme svizzere	

Salute animale :

1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici Solipedi domestici	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 ⁽¹⁾	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ⁽¹⁾	Si ⁽¹⁾
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
Ratiti d'allevamento Lagomorfi	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE		Si

3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Ungulati selvatici Lagomorfi Altri mammiferi terrestri Selvaggina selvatica di penna	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

Pollame	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
---------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

5. Stomaci, vesciche e budella

Bovini Ovini e caprini Suini	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 ⁽¹⁾	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ⁽¹⁾	Si ⁽¹⁾
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

▼ **M9**

	Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
	Condizioni commerciali		Equivalenza
	Norme CE	Norme svizzere	

6. Ossa e prodotti a base di ossa

Ungulati domestici Solipedi domestici Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ⁽¹⁾	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ⁽¹⁾	Si ⁽¹⁾
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

Ungulati domestici Solipedi domestici Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ⁽¹⁾	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ⁽¹⁾	Si ⁽¹⁾
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

8. Gelatina e collagene

	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ⁽¹⁾	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ⁽¹⁾	Si ⁽¹⁾
--	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

9. Latte e prodotti del latte

	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
--	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

▼ **M21**

10. Uova e ovoprodotti

	Direttiva 2009/158/CE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	Si
--	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

▼ **M9**

11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

	Direttiva 91/67/CEE Direttiva 93/53/CEE Direttiva 95/70/CE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
--	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

12. Miele

	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
--	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

13. Lumache e cosce di rana

	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)	Si
--	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

⁽¹⁾ Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

▼ M21

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea	Svizzera	
<i>Sanità pubblica</i> ⁽¹⁾		
<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1);</p> <p>Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1);</p> <p>Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55);</p> <p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206);</p> <p>Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);</p> <p>Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);</p> <p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27);</p> <p>Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).</p>	<p>Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDERR; RS 817.0);</p> <p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1);</p> <p>Ordinanza del 16 novembre 2011 sulla formazione di base, la formazione qualificante e la formazione permanente del personale del servizio veterinario pubblico (RS 916.402);</p> <p>Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella produzione primaria (OIP-Prim; RS 916.020.1);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).</p>	Si con condizioni speciali

▼ M21

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea	Svizzera	
<i>Protezione degli animali</i> ⁽¹⁾		
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).	<p>Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455);</p> <p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1);</p> <p>Ordinanza dell'Ufficio federale di veterinaria del 12 agosto 2010 sulla protezione degli animali durante la macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2);</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190).</p>	Si con condizioni speciali

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Condizioni speciali

- (1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.
- (11) I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:
- a) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE ⁽¹⁾ comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 NL-3720 BA Bilthoven
 PAESI BASSI

- b) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquinox:

Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants
 AFSSA - site de Fougères, BP 90203
 F-35302 Fougères
 FRANCIA

⁽¹⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

▼ **M21**

- c) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
 Diedersdorfer Weg 1
 D-12277 Berlin
 GERMANIA

- d) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
 Viale Regina Elena 299
 I-00161 Roma
 ITALIA

La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽¹⁾.

- (12) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d'applicazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
2. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).
3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
7. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

▼ M21

9. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
10. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
11. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).
12. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
13. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
14. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
15. Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).
16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).
18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).
19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

▼ **M21****Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano**

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Equivalenza
Condizioni commerciali		
Unione europea ⁽¹⁾	Svizzera ⁽¹⁾	
1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1); 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).	1. Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190); 2. Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1); 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401); 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).	Si con condizioni speciali

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le disposizioni contemplate dagli articoli 25-28 e 30 e 31 e dagli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

▼ M21

In conformità del titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del capo IV e dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

▼ M9

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I**I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera**

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

CAPITOLO III

Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.

*Appendice 7***Autorità competenti**

PARTE A

Svizzera

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero federale dell'economia pubblica e il ministero federale degli interni. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il ministero federale dell'economia pubblica rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il ministero federale dell'economia pubblica è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il ministero federale degli interni è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al ministero federale dell'economia.

PARTE B

Comunità europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

▼B

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali



Appendice 9

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1. Principi generali

- 1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2. Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

▼B**3. Principi applicabili al verificato**

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:

- accesso all'insieme della normativa pertinente;
- accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
- accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
- documentazione su azioni correttive e sanzioni;
- accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4. Procedure**4.1. Riunione di apertura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2. Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3. Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

▼B**5. Documenti di lavoro**

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7. Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

▼ **M13**

Appendice 10

PRODOTTI ANIMALI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

CAPITOLO I

Disposizioni generali▼ **M21**A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

Unione europea	Svizzera
1. Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63);	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57;
2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);
	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);
	4. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);
	5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472).

▼ **M13**

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M13**

CAPITOLO II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera▼ **M21**A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34);	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57;
2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13);	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);
3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);
	4. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);
	5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);
	6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472).

▼ **M13**

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ **M13**

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi▼ **M21**A. LEGISLAZIONI ⁽¹⁾

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11);	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57;
2. Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1);	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);
3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206);	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);
4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);	4. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);
5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34);	5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);	6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472);
7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);	7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr); RS 817.0);
8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9);	8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02);
9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8);	9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21);
	10. Ordinanza del 26 giugno 1995 del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23).

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato da ultimo.

▼ **M21**

Unione europea	Svizzera
<p>10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11);</p> <p>11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61);</p> <p>12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).</p>	

▼ **M13**

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1	NHC (*)
			Centro 2	HC(2) (*)
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 1	HC(2), NHC (*)

(*) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

CAPITOLO IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

▼ M13

CAPITOLO V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi**1. Comunità – Legislazione ⁽¹⁾**

A. REGOLE DI SANITÀ PUBBLICA

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).
2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).

▼ M16**▼ M13**

4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).
5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

▼ M16**▼ M13**

10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).
11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

▼ M16**▼ M13**

15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

⁽¹⁾ Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

▼ **M13**

16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).

▼ M13

29. Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentari E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

▼ M16

31. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).
32. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
33. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

▼ M13**B. REGOLE DI SALUTE ANIMALE**

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).
4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. ALTRE MISURE SPECIFICHE ⁽¹⁾

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune — Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

⁽¹⁾ Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

▼ **M13**

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).
4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Ferøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Ferøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

▼ **M21**2. **Svizzera - Legislazione** ⁽¹⁾

- A Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);
- B Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13).

⁽¹⁾ Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

▼ M13**3. Regole d'applicazione**

A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

B. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.

C. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.

▼ M21

D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione elvetica:

▼ M13

- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
- limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e
- mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
- presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
- in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

CAPITOLO VI**Canoni**

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

▼ **M16**

Appendice 11

Punti di contatto

1. *Per l'Unione europea:*

Il direttore
Salute e benessere degli animali
Direzione generale Salute e consumatori
Commissione europea, 1049 Bruxelles, BELGIO

2. *Per la Svizzera:*

Il direttore
Ufficio veterinario federale
3003 Berna, SVIZZERA

Altro contatto importante:

Il capo divisione
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione Sicurezza alimentare
3003 Berna, SVIZZERA

▼ M18*ALLEGATO 12***Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari***Articolo 1***Obiettivi**

Le parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo "IG") e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

*Articolo 2***Disposizioni legislative delle parti**

1. Le legislazioni delle parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle parti.

2. Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:

- un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche,
- un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento amministrativo,
- l'applicazione della protezione effettuata dalle parti tramite controlli ufficiali,
- il diritto per ogni produttore stabilito nell'area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente,
- una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

*Articolo 3***Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell'accordo**

Ogni parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell'altra parte.

*Articolo 4***Oggetto della protezione**

1. Ogni parte protegge le IG dell'altra parte di cui all'appendice 1.
2. Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 16.

▼ M18

3. La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle parti.

*Articolo 5***Ambito di applicazione**

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell'appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due parti di cui all'appendice 2.

*Articolo 6***Ammissibilità alla protezione**

1. Le IG delle parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle parti.

2. Le parti non sono obbligate a proteggere una IG dell'altra parte che non è più protetta sul territorio di quest'ultima.

*Articolo 7***Estensione della protezione**

1. Le IG di cui all'appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.

2. L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:

a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;

b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.

3. La protezione in parola si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:

— la vera origine del prodotto è indicata,

— la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione,

— la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni analoghe.

4. Le IG sono anche protette contro:

— qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato,

— qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto,

— qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto,

▼ M18

— qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

5. Le IG di cui all'appendice 1 non possono diventare generiche.

*Articolo 8***Disposizioni particolari per talune denominazioni**

1. La protezione dell'IG “Bündnerfleisch (Viande des Grisons)” della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

2. La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione.

a) Salame di Varzi;

b) Schwarzwälder Schinken.

3. La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:

a) Sbrinz;

b) Gruyère.

4. La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione.

a) Munster;

b) Taleggio;

c) Fontina;

d) Φέτα (Feta);

e) Chevrotin;

f) Reblochon;

g) Grana Padano (compreso il termine “Grana” usato da solo).

5. Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell'Unione di cui all'appendice 1 sono protette e possono coesistere:

— “Vacherin Mont-d'Or” (Svizzera) e “Vacherin du Haut-Doubs” o “Mont d'Or” (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.

▼ **M18**

6. La protezione delle IG “Grana Padano” e “Parmigiano Reggiano” non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all'utilizzo dei simboli e delle diciture dell'Unione per le suddette IG.

7. L'IG “Gruyère” da un lato e le IG “Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)”, “Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)”, “Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)” e “Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)” dall'altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG “Gruyère” e il termine “Γραβιέρα/Graviera”, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le parti convengono in particolare che il termine “Γραβιέρα / Graviera” non può, in nessun caso, essere tradotto con “Gruyère” e lo stesso dicasi per il contrario.

*Articolo 9***Relazione con i marchi**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all'appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 7 è negata o annullata d'ufficio o su istanza della parte interessata conformemente alla legislazione di ogni parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.

2. Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle parti.

*Articolo 10***Relazione con gli accordi internazionali**

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle parti a norma dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono parti contraenti la Svizzera e l'Unione.

*Articolo 11***Legittimazione ad agire**

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all'appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell'altra parte.

▼ M18*Articolo 12***Diciture e simboli**

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle parti di cui all'articolo 2, ogni parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell'ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall'altra parte.

*Articolo 13***Applicazione dell'allegato e provvedimenti di attuazione**

Le parti attuano la protezione prevista all'articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell'altra parte.

*Articolo 14***Provvedimenti alla frontiera**

Le parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l'illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all'importazione sul territorio doganale di una parte, all'esportazione a partire dal territorio doganale di una parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una parte.

*Articolo 15***Cooperazione bilaterale**

1. Le parti si prestano reciproca assistenza.
2. Le parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).
3. Le parti si informano qualora una di esse, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell'altra parte al fine di consentire a quest'ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.
4. Le parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.
5. Il comitato esamina ogni questione relativa all'applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all'articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.
6. Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo assiste il comitato su richiesta di quest'ultimo.

▼ M18*Articolo 16***Clausola di riesame**

1. Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le parti procedono all'esame e alla consultazione di cui all'articolo 3 ai fini della loro protezione. L'inserimento di nuove IG nell'appendice 1 viene fatto secondo le procedure del comitato.
2. La parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell'appendice 1 entro due anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato.
3. La data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all'altra parte.
4. Le parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all'allegato.
5. Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal comitato.

*Articolo 17***Disposizioni transitorie**

1. Fatto salvo l'articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell'appendice 1 che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato.
2. Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all'appendice 1 ai sensi dell'articolo 16.
3. Fatte salve disposizioni contrarie del comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

▼ **M23***Appendice 1***ELENCO DELLE RISPETTIVE IG OGGETTO DI PROTEZIONE
DALL'ALTRA PARTE****1. Elenco delle IG svizzere**

Tipo di prodotto	Denominazione	Protezione
Spezie:	Munder Safran	DOP
Formaggi:	Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse	DOP
	Formaggio d'alpe ticinese	DOP
	L'Etivaz	DOP
	Gruyère	DOP
	Raclette du Valais/Walliser Raclette	DOP
	Sbrinz	DOP
	Tête de Moine, Fromage de Bellelay	DOP
	Vacherin fribourgeois	DOP
	Vacherin Mont-d'Or	DOP
	Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/ Bloderkäse	DOP
Frutta:	Poire à Botzi	DOP
Ortaggi o legumi:	Cardon épineux genevois	DOP
Prodotti carnei e di salumeria:	Glarner Kalberwurst	IGP
	Longeole	IGP
	Saucisse d'Ajoie	IGP
	Saucisson neuchâtelais/Saucisse neuchâtelaise	IGP
	Saucisson vaudois	IGP
	Saucisse aux choux vaudoise	IGP
	St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst	IGP
	Bündnerfleisch	IGP
	Viande séchée du Valais	IGP
Prodotti di salumeria:	Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot	DOP
Prodotti della molitura:	Rheintaler Ribel/Türggen Ribel	DOP

▼ **M23****2. Elenco delle IG dell'Unione**

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1)

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Gailtaler Almkäse		DOP	13
Gailtaler Speck		IGP	12
Marchfeldspargel		IGP	16
Mostviertler Birnmost		IGP	18
Steirischer Kren		IGP	16
Steirisches Kürbiskernöl		IGP	15
Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse		DOP	13
Tiroler Bergkäse		DOP	13
Tiroler Graukäse		DOP	13
Tiroler Speck		IGP	12
Vorarlberger Alpkäse		DOP	13
Vorarlberger Bergkäse		DOP	13
Wachauer Marille		DOP	16
Waldviertler Graumohn		DOP	16
Beurre d'Ardenne		DOP	15
Brussels grondwitloof		IGP	16
Fromage de Herve		DOP	13
Gentse azalea		IGP	35
Geraardsbergse Mattentaart		IGP	24
Jambon d'Ardenne		IGP	12
Pâté gaumais		IGP	18
Vlaams — Brabantse Tafeldruif		DOP	16
Горнооряховски суджук	Gornooryahovski sudzhuk	IGP	12
Λουκούμι Γεροσκίπου	Loukoumi Geroskipou	IGP	24
Březnický ležák		IGP	21
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo		IGP	21
Budějovické pivo		IGP	21
Budějovický měšťanský var		IGP	21
Černá Hora		IGP	21
České pivo		IGP	21
Českobudějovické pivo		IGP	21
Český kmín		DOP	18
Chamomilla bohemica		DOP	18
Chodské pivo		IGP	21
Hořické trubičky		IGP	24
Jihočeská Niva		IGP	13
Jihočeská Zlatá Niva		IGP	13
Karlovarské oplatky		IGP	24
Karlovarské trojhránky		IGP	24
Karlovarský suchar		IGP	24

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Lomnické suchary		IGP	24
Mariánskolázeňské oplatky		IGP	24
Nošovické kysané zeli		DOP	16
Olomoucké tvarůžky		IGP	13
Pardubický perník		IGP	24
Pohořelický kapr		DOP	17
Štramberské uši		IGP	24
Třeboňský kapr		IGP	17
Všestarská cibule		DOP	16
Žatecký chmel		DOP	18
Znojenské pivo		IGP	21
Aachener Printen		IGP	24
Allgäuer Bergkäse		DOP	13
Altenburger Ziegenkäse		DOP	13
Ammerländer Dielenrauschinken; Ammerländer Katenschinken		IGP	12
Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenchinken		IGP	12
Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren		IGP	16
Bayerisches Bier		IGP	21
Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern		IGP	11
Bremer Bier		IGP	21
Bremer Klaben		IGP	24
Diepholzer Moorschnucke		DOP	11
Dortmunder Bier		IGP	21
Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen		IGP	24
Feldsalat von der Insel Reichenau		IGP	16
Göttinger Feldkieker		IGP	12
Göttinger Stracke		IGP	12
Greußener Salami		IGP	12
Gurken von der Insel Reichenau		IGP	16
Halberstädter Würstchen		IGP	12
Hessischer Apfelwein		IGP	18
Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs		IGP	13
Hofer Bier		IGP	21
Hofer Rindfleischwurst		IGP	12
Holsteiner Karpfen		IGP	17
Hopfen aus der Hallertau		IGP	18
Kölsch		IGP	21
Kulmbacher Bier		IGP	21
Lausitzer Leinöl		IGP	15
Lübecker Marzipan		IGP	24
Lüneburger Heidekartoffeln		IGP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Lüneburger Heidschnucke		DOP	11
Mainfranken Bier		IGP	21
Meißner Fummel		IGP	24
Münchener Bier		IGP	21
Nieheimer Käse		IGP	13
Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste		IGP	12
Nürnberger Lebkuchen		IGP	24
Oberpfälzer Karpfen		IGP	17
Odenwälder Frühstückskäse		DOP	13
Reuther Bier		IGP	21
Rheinisches Apfelkraut		IGP	16
Salate von der Insel Reichenau		IGP	16
Salzwedeler Baumkuchen		IGP	24
Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen		IGP	16
Schwäbische Maultaschen; Schwäbische Suppenmaultaschen		IGP	27
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch		IGP	11
Schwarzwälder Schinken		IGP	12
Schwarzwaldforelle		IGP	17
Spreewälder Gurken		IGP	16
Spreewälder Meerrettich		IGP	16
Tettnanger Hopfen		IGP	18
Thüringer Leberwurst		IGP	12
Thüringer Rostbratwurst		IGP	12
Thüringer Rotwurst		IGP	12
Tomaten von der Insel Reichenau		IGP	16
Danablu		IGP	13
Esrom		IGP	13
Lammefjordsgulerod		IGP	16
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Agios Mattheos Kerkyras	IGP	15
Ακτινίδιο Πιερίας	Aktinidio Pierias	IGP	16
Ακτινίδιο Σπερχειού	Aktinidio Sperchiou	DOP	16
Ανεβατό	Anevato	DOP	13
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Apokoronas Chanion Kritis	DOP	15
Αρνάκι Ελασσόνας	Arnaki Elassonas	DOP	11
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Arxanes Iraqliou Kritis	DOP	15
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Avgotaracho Messolongiou	DOP	17
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Viannos Iraqliou Kritis	DOP	15
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis	DOP	15
Γαλοτύρι	Galotyri	DOP	13
Γραβιέρα Αγράφων	Graviera Agrafon	DOP	13
Γραβιέρα Κρήτης	Graviera Kritis	DOP	13
Γραβιέρα Νάξου	Graviera Naxou	DOP	13
Ελιά Καλαμάτας	Elia Kalamatas	DOP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»	Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»	DOP	15
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Exeretiko partheno eleolado Thrapsano	DOP	15
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης	Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis	DOP	15
Ζάκυνθος	Zakynthos	IGP	15
Θάσος	Thassos	IGP	15
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis	DOP	16
Θρούμπα Θάσου	Throumpa Thassou	DOP	16
Θρούμπα Χίου	Throumpa Chiou	DOP	16
Καλαθάκι Λήμνου	Kalathaki Limnou	DOP	13
Καλαμάτα	Kalamata	DOP	15
Κασέρι	Kasseri	DOP	13
Κατίκι Δομοκού	Katiki Domokou	DOP	13
Κατσικάκι Ελασσόνας	Katsikaki Elassonas	DOP	11
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας	Kelifoto fystiki Fthiotidas	DOP	16
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Kerassia Tragana Rodochoriou	DOP	16
Κεφαλογραβιέρα	Kefalograviera	DOP	13
Κεφαλονιά	Kefalonia	IGP	15
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Kolymvari Chanion Kritis	DOP	15
Κονσερβολιά Αμφίσσης	Konservolia Amfissis	DOP	16
Κονσερβολιά Αρτας	Konservolia Artas	IGP	16
Κονσερβολιά Αταλάντης	Konservolia Atalantis	DOP	16
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Konservolia Piliou Volou	DOP	16
Κονσερβολιά Ροβίων	Konservolia Rovion	DOP	16
Κονσερβολιά Στυλίδας	Konservolia Stylidas	DOP	16
Κοπανιστή	Kopanisti	DOP	13
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Korinthiaki Stafida Vostitsa	DOP	16
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Koum kouat Kerkyras	IGP	16
Κρανίδι Αργολίδας	Kranidi Argolidas	DOP	15
Κρητικό παξιμάδι	Kritiko paximadi	IGP	24
Κροκεές Λακωνίας	Krokees Lakonias	DOP	15
Κρόκος Κοζάνης	Krokos Kozanis	DOP	18
Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Ladotyri Mytilinis	DOP	13
Λακωνία	Lakonia	IGP	15
Λέσβος; Μυτιλήνη	Lesvos; Mytilini	IGP	15
Λυγουριό Ασκληπιείου	Lygourio Asklepiou	DOP	15
Μανούρι	Manouri	DOP	13
Μαστίχα Χίου	Masticha Chiou	DOP	25
Μαστιχέλαιο Χίου	Mastichelaio Chiou	DOP	32
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανιλία	Meli Elatis Menalou Vanilia	DOP	18
Μετσοβόνη	Metsovone	DOP	13
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Mila Zagoras Piliou	DOP	16
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως	Mila Delicious Pilafa Tripoleos	DOP	16
Μήλο Καστοριάς	Milo Kastorias	IGP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Μπάτζος	Batzos	DOP	13
Ξερά σύκα Κύμης	Xera syka Kymis	DOP	16
Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας	Xygalo Siteias/Xigalo Siteias	DOP	13
Ξυνομυζήθρα Κρήτης	Xynomyzithra Kritis	DOP	13
Ολυμπία	Olympia	IGP	15
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Patata Kato Nevrokopiou	IGP	16
Πατάτα Νάξου	Patata Naxou	IGP	16
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Peza Iraqliou Kritis	DOP	15
Πέτρινα Λακωνίας	Petrina Lakonias	DOP	15
Πηχτόγαλο Χανίων	Pichtogalo Chanion	DOP	13
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Portokalia Maleme Chanion Kritis	DOP	16
Πρέβεζα	Preveza	IGP	15
Ροδάκινα Νάουσας	Rodakina Naoussas	DOP	16
Ρόδος	Rodos	IGP	15
Σάμος	Samos	IGP	15
Σαν Μιχάλη	San Michali	DOP	13
Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Sitia Lasithiou Kritis	DOP	15
Σταφίδα Ζακύνθου	Stafida Zakynthou	DOP	16
Σταφίδα Ηλείας	Stafida Ilias	IGP	16
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Syka Vavronas Markopoulou Messongion	IGP	16
Σφέλα	Sfela	DOP	13
Τσακόνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου	Tsakoniki Melitzana Leonidiou	DOP	16
Τσίγλα Χίου	Tsikla Chiou	DOP	25
Φάβα Σαντορίνης	Fava Santorinis	DOP	16
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas	IGP	16
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas	IGP	16
Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς	Fassolia GigantesElefantes Kastorias	IGP	16
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou	IGP	16
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou	IGP	16
Φέτα	Feta	DOP	13
Φιρίκι Πηλίου	Firiki Piliou	DOP	16
Φοινίκι Λακωνίας	Finiki Lakonias	DOP	15
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	Formaella Arachovas Parnassou	DOP	13
Φυστίκι Αίγινας	Fystiki Eginas	DOP	16
Φυστίκι Μεγάρων	Fystiki Megaron	DOP	16
Χανιά Κρήτης	Chania Kritis	IGP	15
Aceite Campo de Calatrava		DOP	15
Aceite Campo de Montiel		DOP	15
Aceite de La Alcarria		DOP	15

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Aceite de la Rioja		DOP	15
Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí		DOP	15
Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta		DOP	15
Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià		DOP	15
Aceite del Bajo Aragón		DOP	15
Aceite Monterrubio		DOP	15
Afuega'l Pitu		DOP	13
Ajo Morado de las Pedroñeras		IGP	16
Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló		DOP	16
Alcachofa de Tudela		IGP	16
Alfajor de Medina Sidonia		IGP	24
Alubia de La Bãneza-León		IGP	16
Antequera		DOP	15
Arroz de Valencia; Arròs de València		DOP	16
Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre		DOP	16
Arzúa-Ulloa		DOP	13
Avellana de Reus		DOP	16
Azafrán de la Mancha		DOP	18
Baena		DOP	15
Berenjena de Almagro		IGP	16
Botillo del Bierzo		IGP	12
Caballa de Andalucía		IGP	17
Cabrales		DOP	13
Calasparra		DOP	16
Calçot de Valls		IGP	16
Carne de Ávila		IGP	11
Carne de Cantabria		IGP	11
Carne de la Sierra de Guadarrama		IGP	11
Carne de Morucha de Salamanca		IGP	11
Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela		IGP	11
Castaña de Galicia		IGP	16
Cebreiro		DOP	13
Cecina de León		IGP	12
Cereza del Jerte		DOP	16
Cerezas de la Montaña de Alicante		IGP	16
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga		DOP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Chorizo de Cantimpalos		IGP	12
Chorizo Riojano		IGP	12
Chosco de Tineo		IGP	12
Chufá de Valencia		DOP	18
Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians		IGP	16
Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre		IGP	16
Coliflor de Calahorra		IGP	16
Cordero de Extremadura		IGP	11
Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea		IGP	11
Cordero Manchego		IGP	11
Dehesa de Extremadura		DOP	12
Ensaïmada de Mallorca; Ensaïmada mallorquina		IGP	24
Espárrago de Huétor-Tájar		IGP	16
Espárrago de Navarra		IGP	16
Estepa		DOP	15
Faba Asturiana		IGP	16
Faba de Lourenzá		IGP	16
Gamoneu; Gamonedo		DOP	13
Garbanzo de Fuentesauco		IGP	16
Gata-Hurdes		DOP	15
Grelos de Galicia		IGP	16
Guijuelo		DOP	12
Idiazábal		DOP	13
Jamón de Huelva		DOP	12
Jamón de Teruel		DOP	12
Jamón de Trevélez		IGP	12
Jijona		IGP	24
Judías de El Barco de Ávila		IGP	16
Kaki Ribera del Xúquer		DOP	16
Lacón Gallego		IGP	11
Lechazo de Castilla y León		IGP	11
Lenteja de La Armuña		IGP	16
Lenteja Pardina de Tierra de Campos		IGP	16
Les Garrigues		DOP	15
Los Pedroches		DOP	12
Mahón-Menorca		DOP	13
Mantecadas de Astorga		IGP	24
Mantecados de Estepa		IGP	24
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya		DOP	15

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Mantequilla de Soria		DOP	15
Manzana de Girona; Poma de Girona		IGP	16
Manzana Reineta del Bierzo		DOP	16
Mazapán de Toledo		IGP	24
Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia		DOP	17
Melocotón de Calanda		DOP	16
Melón de la Mancha		IGP	16
Melva de Andalucía		IGP	17
Miel de Galicia; Mel de Galicia		IGP	14
Miel de Granada		DOP	14
Miel de La Alcarria		DOP	14
Mongeta del Ganxet		DOP	16
Montes de Granada		DOP	15
Montes de Toledo		DOP	15
Montoro-Adamuz		DOP	15
Nisperos Callosa d'En Sarriá		DOP	16
Pan de Cea		IGP	24
Pan de Cruz de Ciudad Real		IGP	24
Pataca de Galicia; Patata de Galicia		IGP	16
Patatas de Prades; Patates de Prades		IGP	16
Pemento da Arnoia		IGP	16
Pemento de Herbón		DOP	16
Pemento de Oímbra		IGP	16
Pemento do Couto		IGP	16
Pera de Jumilla		DOP	16
Pera de Lleida		DOP	16
Peras de Rincón de Soto		DOP	16
Picón Bejes-Tresviso		DOP	13
Pimentón de la Vera		DOP	18
Pimentón de Murcia		DOP	18
Pimiento Asado del Bierzo		IGP	16
Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra		IGP	16
Pimiento Riojano		IGP	16
Pimientos del Piquillo de Lodosa		DOP	16
Pollo y Capón del Prat		IGP	11
Poniente de Granada		DOP	15
Priego de Córdoba		DOP	15

▼ **M23**

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Queso Casin		DOP	13
Queso de Flor de Guía/Queso de MEDIA Flor de Guía/Queso de Guía		DOP	13
Queso de La Serena		DOP	13
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya		DOP	13
Queso de Murcia		DOP	13
Queso de Murcia al vino		DOP	13
Queso de Valdeón		IGP	13
Queso Ibores		DOP	13
Queso Majorero		DOP	13
Queso Manchego		DOP	13
Queso Nata de Cantabria		DOP	13
Queso Palmero; Queso de la Palma		DOP	13
Queso Tetilla		DOP	13
Queso Zamorano		DOP	13
Quesucos de Liébana		DOP	13
Roncal		DOP	13
Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic		IGP	12
San Simón da Costa		DOP	13
Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies		DOP	18
Sierra de Cadiz		DOP	15
Sierra de Cazorla		DOP	15
Sierra de Segura		DOP	15
Sierra Mágina		DOP	15
Siurana		DOP	15
Sobao Pasiago		IGP	24
Sobrasada de Mallorca		IGP	12
Tarta de Santiago		IGP	24
Ternasco de Aragón		IGP	11
Tenera Asturiana		IGP	11
Tenera de Extremadura		IGP	11

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Tenera de Navarra; Nafarroako Aratxea		IGP	11
Tenera Gallega		IGP	11
Torta del Casar		DOP	13
Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt		IGP	24
Turrón de Alicante		IGP	24
Uva de mesa embolsada «Vinalopó»		DOP	16
Vinagre de Jerez		DOP	18
Vinagre del Condado de Huelva		DOP	18
Kainuun rönttönen		IGP	24
Lapin Poron kuivaliha		DOP	12
Lapin Poron kylmäsavuliha		DOP	12
Lapin Poron liha		DOP	11
Lapin Puikula		DOP	16
Abondance		DOP	13
Agneau de l'Aveyron		IGP	11
Agneau de Lozère		IGP	11
Agneau de Pauillac		IGP	11
Agneau du Périgord		IGP	11
Agneau de Sisteron		IGP	11
Agneau du Bourbonnais		IGP	11
Agneau du Limousin		IGP	11
Agneau du Poitou-Charentes		IGP	11
Agneau du Quercy		IGP	11
Ail blanc de Lomagne		IGP	16
Ail de la Drôme		IGP	16
Ail rose de Lautrec		IGP	16
Anchois de Collioure		IGP	17
Asperge des sables des Landes		IGP	16
Banon		DOP	13
Barèges-Gavarnie		DOP	11
Beaufort	—	DOP	13
Bergamote(s) de Nancy		IGP	24
Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres		DOP	15

▼ **M23**

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Beurre d'Isigny		DOP	15
Bleu d'Auvergne		DOP	13
Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel		DOP	13
Bleu des Causses		DOP	13
Bleu du Vercors-Sassenage		DOP	13
Bœuf charolais du Bourbonnais		IGP	11
Bœuf de Bazas		IGP	11
Bœuf de Chalosse		IGP	11
Bœuf de Vendée		IGP	11
Bœuf du Maine		IGP	11
Boudin blanc de Reithel		IGP	12
Brie de Meaux		DOP	13
Brie de Melun		DOP	13
Brioche vendéenne		IGP	24
Brocciu Corse; Brocciu		DOP	13
Camembert de Normandie		DOP	13
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)		IGP	12
Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet		DOP	13
Chabichou du Poitou		DOP	13
Chaource		DOP	13
Chasselas de Moissac		DOP	16
Chevrotin		DOP	13
Cidre de Bretagne; Cidre Breton		IGP	18
Cidre de Normandie; Cidre Normand		IGP	18
Clémentine de Corse		IGP	16
Coco de Paimpol		DOP	16
Comté		DOP	13
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor		IGP	17
Cornouaille		DOP	18
Crème d'Isigny		DOP	14
Crème fraîche fluide d'Alsace		IGP	14
Crottin de Chavignol; Chavignol		DOP	13

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Dinde de Bresse		DOP	11
Domfront		DOP	18
Époisses		DOP	13
Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh		IGP	16
Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa		DOP	16
Farine de Petit Epeautre de Haute Provence		IGP	16
Figue de Solliès		DOP	16
Foin de Crau		DOP	31
Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison		DOP	13
Fraise du Périgord		IGP	16
Génisse Fleur d'Aubrac		IGP	11
Haricot tarbais		IGP	16
Huile d'olive d'Aix-en-Provence		DOP	15
Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica		DOP	15
Huile d'olive de Haute-Provence		DOP	15
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	15
Huile d'olive de Nice		DOP	15
Huile d'olive de Nîmes		DOP	15
Huile d'olive de Nyons		DOP	15
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence		DOP	15
Huîtres Marennes Oléron		IGP	18
Jambon de Bayonne		IGP	12
Jambon de l'Ardèche		IGP	12
Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes		IGP	12
Kiwi de l'Adour		IGP	16
Laguiole		DOP	13
Langres		DOP	13
Lentille vert du Puy		DOP	16
Lentilles vertes du Berry		IGP	16
Lingot du Nord		IGP	16
Livarot		DOP	13
Mâche nantaise		IGP	16
Mâconnais		DOP	13

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Maine — Anjou		DOP	11
Maroilles; Marolles		DOP	13
Melon du Haut-Poitou		IGP	16
Melon du Quercy		IGP	16
Miel d'Alsace		IGP	14
Miel de Corse; Mele di Corsica		DOP	14
Miel de Provence		IGP	14
Miel de sapin des Vosges		DOP	14
Mirabelles de Lorraine		IGP	16
Mogette de Vendée		IGP	16
Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs		DOP	13
Morbier		DOP	13
Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel		DOP	17
Moutarde de Bourgogne		IGP	26
Munster; Munster-Géromé		DOP	13
Muscat du Ventoux		DOP	16
Neufchâtel		DOP	13
Noix de Grenoble		DOP	16
Noix du Périgord		DOP	16
Œufs de Loué		IGP	14
Oie d'Anjou		IGP	11
Oignon doux des Cévennes		DOP	16
Olive de Nice		DOP	16
Olive de Nîmes		DOP	16
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	16
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence		DOP	16
Olives noires de Nyons		DOP	16
Ossau-Iraty		DOP	13
Pâtes d'Alsace		IGP	27
Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer		DOP	18
Pélardon		DOP	13
Petit Épeautre de Haute-Provence		IGP	16
Picodon		DOP	13
Piment d'Espelette; Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra		DOP	18
Pintadeau de la Drôme		IGP	11
Poireaux de Créances		IGP	16
Pomme de terre de l'Île de Ré		DOP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Pomme du Limousin		DOP	16
Pommes des Alpes de Haute Durance		IGP	16
Pommes de terre de Merville		IGP	16
Pommes et poires de Savoie		IGP	16
Pont-l'Évêque		DOP	13
Porc d'Auvergne		IGP	11
Porc de Franche-Comté		IGP	11
Porc de la Sarthe		IGP	11
Porc de Normandie		IGP	11
Porc de Vendée		IGP	11
Porc du Limousin		IGP	11
Pouligny-Saint-Pierre		DOP	13
Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits		IGP	16
Raviole du Dauphiné		IGP	27
Reblochon; Reblochon de Savoie		DOP	13
Riz de Camargue		IGP	16
Rocamadour		DOP	13
Roquefort		DOP	13
Sainte-Maure de Touraine		DOP	13
Saint-Nectaire		DOP	13
Salers		DOP	13
Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau		IGP	12
Saucisson de l'Ardèche		IGP	12
Selles-sur-Cher		DOP	13
Taureau de Camargue		DOP	11
Tome des Bauges		DOP	13
Tomme de Savoie		IGP	13
Tomme des Pyrénées		IGP	13
Valençay		DOP	13
Veau de l'Aveyron et du Ségala		IGP	11
Veau du Limousin		IGP	11
Volailles d'Alsace		IGP	11
Volailles d'Ancenis		IGP	11
Volailles d'Auvergne		IGP	11
Volailles de Bourgogne		IGP	11
Volailles de Bresse		DOP	11
Volailles de Bretagne		IGP	11

▼ **M23**

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Volailles de Challans		IGP	11
Volailles de Cholet		IGP	11
Volailles de Gascogne		IGP	11
Volailles de Houdan		IGP	11
Volailles de Janzé		IGP	11
Volailles de la Champagne		IGP	11
Volailles de la Drôme		IGP	11
Volailles de l'Ain		IGP	11
Volailles de Licques		IGP	11
Volailles de l'Orléanais		IGP	11
Volailles de Loué		IGP	11
Volailles de Normandie		IGP	11
Volailles de Vendée		IGP	11
Volailles des Landes		IGP	11
Volailles du Béarn		IGP	11
Volailles du Berry		IGP	11
Volailles du Charolais		IGP	11
Volailles du Forez		IGP	11
Volailles du Gatinais		IGP	11
Volailles du Gers		IGP	11
Volailles du Languedoc		IGP	11
Volailles du Lauragais		IGP	11
Volailles du Maine		IGP	11
Volailles du plateau de Langres		IGP	11
Volailles du Val de Sèvres		IGP	11
Volailles du Velay		IGP	11
Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi		IGP	12
Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász		IGP	12
Gönci kajszibarack		IGP	16
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász		IGP	12
Hajdúsági torma		DOP	16
Magyar szürkemarha hús		IGP	11
Makói vöröshagyma; Makói hagyma		DOP	16
Szegedi fűszerpaprika-örlemény/Szegedi paprika		DOP	18
Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi		DOP	12
Clare Island Salmon		IGP	17

▼ **M23**

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara		IGP	11
Imokilly Regato		DOP	13
Timoleague Brown Pudding		IGP	12
Abbacchio romano		IGP	11
Acciughe sotto sale del Mar Ligure		IGP	17
Aceto balsamico di Modena		IGP	18
Aceto balsamico tradizionale di Modena		DOP	18
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia		DOP	18
Aglione bianco polesano		DOP	16
Aglione di Voghiera		DOP	16
Agnello di Sardegna		IGP	11
Alto crotonese		DOP	15
Amarene brusche di Modena		IGP	16
Aprutino pescarese		DOP	15
Arancia del Gargano		IGP	16
Arancia di Ribera		DOP	16
Arancia Rossa di Sicilia		IGP	16
Asiago		DOP	13
Asparago bianco di Bassano		DOP	16
Asparago bianco di Cimadolmo		IGP	16
Asparago di Badoere		IGP	16
Asparago verde di Altedo		IGP	16
Basilico genovese		DOP	16
Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale		DOP	32
Bitto		DOP	13
Bra		DOP	13
Bresaola della Valtellina		IGP	12
Brisighella		DOP	15
Brovada		DOP	16
Bruzio		DOP	15
Caciocavallo silano		DOP	13
Canestrato di Moliterno		IGP	13
Canestrato pugliese		DOP	13
Canino		DOP	15
Capocollo di Calabria		DOP	12
Cappero di Pantelleria		IGP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Carciofo brindisino		IGP	16
Carciofo di Paestum		IGP	16
Carciofo romanesco del Lazio		IGP	16
Carciofo spinoso di Sardegna		DOP	16
Carota dell'Altopiano del Fucino	—	IGP	16
Carota Novella di Ispica		IGP	16
Cartoceto		DOP	15
Casatella Trevigiana		DOP	13
Casciotta d'Urbino		DOP	13
Castagna Cuneo	—	IGP	16
Castagna del Monte Amiata		IGP	16
Castagna di Montella		IGP	16
Castagna di Vallerano		DOP	16
Castelmagno		DOP	13
Chianti Classico		DOP	15
Ciauscolo		IGP	12
Cilento		DOP	15
Ciliegia dell'Etna		DOP	16
Ciliegia di Marostica		IGP	16
Cipolla Rossa di Tropea — Calabria		IGP	16
Cipollotto Nocerino		DOP	16
Clementine del Golfo di Taranto		IGP	16
Clementine di Calabria		IGP	16
Collina di Brindisi		DOP	15
Colline di Romagna		DOP	15
Colline pontine		DOP	15
Colline salernitane	—	DOP	15
Colline teatine		DOP	15
Coppa di Parma		IGP	12
Coppa piacentina		DOP	12
Coppa ferrarese		IGP	24
Cotechino di Modena		IGP	12
Crudo di Cuneo		DOP	12
Culatello di Zibello		DOP	12
Dauno		DOP	15
Fagioli bianchi di Rotonda		DOP	16
Fagiolo cannellino di Atina		DOP	16
Fagiolo di Cuneo		IGP	16
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese		IGP	16
Fagiolo di Sarconi		IGP	16
Fagiolo di Sorana		IGP	16
Farina di castagne della Lunigiana		DOP	16
Farina di Neccio della Garfagnana		DOP	16
Farro di Monteleone di Spoleto		DOP	16

▼ **M23**

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Farro della Garfagnana		IGP	16
Fichi di Cosenza		DOP	16
Fico bianco del Cilento		DOP	16
Ficod'India dell'Etna		DOP	16
Fiore sardo		DOP	13
Fontina		DOP	13
Formaggella del Luinese		DOP	13
Formaggio di Fossa di Sogliano		DOP	13
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana		DOP	13
Fungo di Borgotaro		IGP	16
Garda		DOP	15
Gorgonzola		DOP	13
Grana Padano		DOP	13
Irpinia — Colline dell'Ufita		DOP	15
Kiwi Latina		IGP	16
La Bella della Daunia	—	DOP	16
Laghi lombardi	—	DOP	15
Lametia		DOP	15
Lardo di Colonnata		IGP	12
Lenticchia di Castelluccio di Norcia		IGP	16
Limone Costa d'Amalfi		IGP	16
Limone di Siracusa		IGP	16
Limone di Sorrento		IGP	16
Limone Femminello del Gargano		IGP	16
Limone Interdonato Messina		IGP	16
Liquirizia di Calabria		DOP	18
Lucca		DOP	15
Marrone della Valle di Susa		IGP	16
Marrone del Mugello		IGP	16
Marrone di Caprese Michelangelo		DOP	16
Marrone di Castel del Rio		IGP	16
Marrone di Combai		IGP	16
Marrone di Roccadaspide		IGP	16
Marrone di San Zeno		DOP	16
Marroni del Monfenera		IGP	16
Mela dell'Alto Adige; Südtiroler Apfel		IGP	16
Mela di Valtellina		IGP	16
Mela Val di Non		DOP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitteazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Melannurca Campana		IGP	16
Melanzana Rossa di Rotonda		DOP	16
Miele della Lunigiana		DOP	14
Miele delle Dolomiti Bellunesi		DOP	14
Molise		DOP	15
Montasio		DOP	13
Monte Etna		DOP	15
Monte Veronese		DOP	13
Monti Iblei		DOP	15
Mortadella Bologna		IGP	11
Mozzarella di Bufala Campana		DOP	13
Murazzano		DOP	13
Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte		IGP	16
Nocciola di Giffoni		IGP	16
Nocciola Romana		DOP	16
Nocellara del Belice		DOP	16
Oliva ascolana del Piceno		DOP	16
Pagnotta del Dittaino		DOP	16
Pancetta di Calabria		DOP	12
Pancetta piacentina		DOP	12
Pane casareccio di Genzano	—	IGP	24
Pane di Altamura	—	DOP	24
Pane di Matera		IGP	24
Parmigiano Reggiano	—	DOP	13
Patata della Sila		IGP	16
Patata di Bologna		DOP	16
Pecorino di Filiano		DOP	13
Pecorino romano		DOP	13
Pecorino sardo		DOP	13
Pecorino siciliano		DOP	13
Pecorino toscano		DOP	13
Penisola sorrentina		DOP	15
Peperone di Pontecorvo		DOP	16
Peperone di Senise		IGP	16
Pera dell'Emilia Romagna		IGP	16
Pera mantovana		IGP	16
Pesca di Leonforte		IGP	16
Pesca di Verona		IGP	16
Pesca e nettarina di Romagna		IGP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Piacentinu ennese		DOP	13
Piave		DOP	13
Pistacchio verde di Bronte		DOP	16
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio		DOP	16
Pomodoro di Pachino		IGP	16
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino		DOP	16
Porchetta di Ariccia		IGP	12
Pretuziano delle Colline Teramane		DOP	15
Prosciutto amatriciano		IGP	12
Prosciutto di Carpegna		DOP	12
Prosciutto di Modena		DOP	12
Prosciutto di Norcia		IGP	12
Prosciutto di Parma		DOP	12
Prosciutto di Sauris		IGP	12
Prosciutto di S. Daniele		DOP	11
Prosciutto toscano		DOP	12
Prosciutto veneto berico-euganeo		DOP	12
Provolone del Monaco		DOP	13
Provolone Valpadana		DOP	13
Quartirolo lombardo		DOP	13
Radicchio di Chioggia		IGP	16
Radicchio di Verona		IGP	16
Radicchio rosso di Treviso		IGP	16
Radicchio variegato di Castelfranco		IGP	16
Ragusano		DOP	13
Raschera		DOP	13
Ricciarelli di Siena		IGP	24
Ricotta di bufala campana		DOP	14
Ricotta romana		DOP	13
Riso del Delta del Po		IGP	16
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese		DOP	16
Riso nano vialone veronese		IGP	16
Riviera ligure		DOP	15
Robiola di Roccaverano		DOP	13
Sabina		DOP	15
Salame Brianza		DOP	12
Salame Cremona		IGP	12
Salame di Varzi		IGP	12
Salame d'oca di Mortara		IGP	12
Salame piacentino		DOP	12

▼ **M23**

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Salame S. Angelo		IGP	12
Salamini italiani alla cacciatora		DOP	12
Salsiccia di Calabria		DOP	12
Salva cremasco		DOP	13
Sardegna		DOP	15
Scalognò di Romagna		IGP	16
Sedano bianco di Sperlonga		IGP	16
Seggiano		DOP	15
Soppressata di Calabria		DOP	12
Sopressa vicentina		DOP	12
Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck		IGP	12
Spessa delle Giudicarie		DOP	13
Stelvio; Stilsfer		DOP	13
Taleggio		DOP	13
Tergeste		DOP	15
Terra di Bari		DOP	15
Terra d'Otranto		DOP	15
Terre aurunche		DOP	15
Terre di Siena		DOP	15
Terre tarentine		DOP	15
Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino		DOP	17
Toma piemontese		DOP	13
Toscano		IGP	15
Tuscia		DOP	15
Umbria		DOP	15
Uva da tavola di Canicatti		IGP	16
Uva da tavola di Mazzarrone		IGP	16
Val di Mazara		DOP	15
Valdemone		DOP	15
Valle d'Aosta Fromadzo		DOP	13
Valle d'Aosta Jambon de Bosses		DOP	12
Valle d'Aosta Lard d'Arnad		DOP	12
Valle del Belice		DOP	15
Valli Trapanesi		DOP	15
Valtellina Casera		DOP	13
Vastedda della valle del Belice		DOP	13
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa		DOP	15

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale		IGP	11
Zafferano dell'Aquila		DOP	18
Zafferano di San Gimignano		DOP	18
Zafferano di sardegna		DOP	17
Zampone Modena		IGP	12
Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	15
Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	14
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	12
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	11
Boeren-Leidse met sleutels		DOP	13
Edam Holland		IGP	13
Gouda Holland		IGP	13
Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas		DOP	13
Noord-Hollandse Edammer		DOP	13
Noord-Hollandse Gouda		DOP	13
Opperdoezer Ronde		DOP	16
Westlandse druif		IGP	16
Andruty Kaliskie		IGP	24
Bryndza Podhalańska		DOP	13
Chleb prądnicki		IGP	24
Fasola korczyńska		IGP	16
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca		DOP	16
Jablka grójeckie		IGP	16
Jablka łączkie		IGP	16
Karp zatorski		DOP	17
Kielbasa lisiecka		IGP	12
Kołocz śląski/kołacz śląski		IGP	24
Miód drahimski		IGP	14
Miód kurpiowski		IGP	14
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich		IGP	14
Obwarzanek krakowski		IGP	24
Oscypek		DOP	13
Podkarpacki miód spadziowy		DOP	14
Redykołka		DOP	13
Rogal świętomarciński		IGP	24
Śliwka szydlowska		IGP	16
Suska sechłońska		IGP	16
Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna		IGP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Wielkopolski ser smażony		IGP	13
Wiśnia nadwiślanka		DOP	16
Alheira de Barroso-Montalegre		IGP	12
Alheira de Vinhais		IGP	12
Ameixa d'Elvas		DOP	16
Amêndoa Douro		DOP	16
Ananás dos Açores/São Miguel		DOP	16
Anona da Madeira		DOP	16
Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas		IGP	16
Azeite de Moura		DOP	15
Azeite de Trás-os-Montes		DOP	15
Azeite do Alentejo Interior		DOP	14
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)		DOP	15
Azeites do Norte Alentejano		DOP	15
Azeites do Ribatejo		DOP	15
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo		DOP	16
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior		DOP	16
Batata de Trás-os-montes		IGP	16
Batata doce de Aljezur		IGP	16
Borrego da Beira		IGP	11
Borrego de Montemor-o-Novo		IGP	11
Borrego do Baixo Alentejo		IGP	11
Borrego do Nordeste Alentejano		IGP	11
Borrego Serra da Estrela		DOP	11
Borrego Terrincho		DOP	11
Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais		IGP	12
Cabrito da Beira		IGP	11
Cabrito da Gralheira		IGP	11
Cabrito das Terras Altas do Minho		IGP	11
Cabrito de Barroso		IGP	11
Cabrito Transmontano		DOP	11
Cacholeira Branca de Portalegre		IGP	12
Carnalentejana		DOP	11
Carne Arouquesa		DOP	11
Carne Barrosã		DOP	11
Carne Cachena da Peneda		DOP	11
Carne da Charneca		DOP	11
Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano		DOP	11

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso		IGP	11
Carne de Porco Alentejano		DOP	11
Carne dos Açores		IGP	11
Carne Marinhosa		DOP	11
Carne Maronesa		DOP	11
Carne Mertolenga		DOP	11
Carne Mirandesa		DOP	11
Castanha da Terra Fria		DOP	16
Castanha de Padrela		DOP	16
Castanha dos Soutos da Lapa		DOP	16
Castanha Marvão-Portalegre		DOP	16
Cereja da Cova da Beira		IGP	16
Cereja de São Julião-Portalegre		DOP	16
Chouriça de carne de Barroso-Montalegre		IGP	12
Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais		IGP	12
Chouriça doce de Vinhais		IGP	12
Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais		IGP	12
Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre		IGP	12
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba		IGP	12
Chouriço de Portalegre		IGP	12
Chouriço grosso de Estremoz e Borba		IGP	12
Chouriço Mouro de Portalegre		IGP	12
Citrinos do Algarve		IGP	16
Cordeiro Bragançano		DOP	11
Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso		IGP	11
Farinheira de Estremoz e Borba		IGP	12
Farinheira de Portalegre		IGP	12
Linguiça de Portalegre		IGP	12
Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo		IGP	12
Lombo Branco de Portalegre		IGP	12
Lombo Enguitado de Portalegre		IGP	12
Maçã Bravo de Esmolfe		DOP	16
Maçã da Beira Alta		IGP	16
Maçã da Cova da Beira		IGP	16
Maçã de Alcobaça		IGP	16
Maçã de Portalegre		IGP	16
Maracujá dos Açores/S. Miguel		DOP	16

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Mel da Serra da Lousã		DOP	14
Mel da Serra de Monchique		DOP	14
Mel da Terra Quente		DOP	14
Mel das Terras Altas do Minho		DOP	14
Mel de Barroso		DOP	14
Mel do Alentejo		DOP	14
Mel do Parque de Montezinho		DOP	14
Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)		DOP	14
Mel dos Açores		DOP	14
Morcela de Assar de Portalegre		IGP	12
Morcela de Cozer de Portalegre		IGP	12
Morcela de Estremoz e Borba		IGP	12
Ovos moles de Aveiro		IGP	24
Paio de Estremoz e Borba		IGP	12
Paia de Lombo de Estremoz e Borba		IGP	12
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba		IGP	12
Painho de Portalegre		IGP	12
Paio de Beja		IGP	12
Pêra Rocha do Oeste		DOP	16
Pêssego da Cova da Beira		IGP	16
Presunto de Barrancos		DOP	12
Presunto de Barroso		IGP	12
Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas		IGP	12
Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra		IGP	12
Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais		IGP	12
Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo		DOP	12
Queijo de Azeitão		DOP	13
Queijo de cabra Transmontano		DOP	13
Queijo de Évora		DOP	15
Queijo de Nisa		DOP	13
Queijo do Pico		DOP	13
Queijo mestiço de Tolosa		IGP	13
Queijo Rabaçal		DOP	13
Queijo São Jorge		DOP	13

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Queijo Serpa		DOP	13
Queijo Serra da Estrela		DOP	13
Queijo Terrincho		DOP	13
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)		DOP	13
Requeijão Serra da Estrela		DOP	14
Salpicão de Barroso-Montalegre		IGP	12
Salpicão de Vinhais		IGP	12
Sangureira de Barroso-Montalegre		IGP	12
Vitela de Lafões		IGP	11
Magiun de prune Topoloveni		IGP	16
Bruna bönor från Öland		IGP	16
Kalix Löjrom		DOP	17
Skånsk spettekaka		IGP	24
Svecia		IGP	13
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre		DOP	15
Kočevski gozdni med		DOP	14
Nanoški sir		DOP	13
Prleška tünka		IGP	12
Ptujski lük		IGP	16
Šebreljski želodec		IGP	12
Zgornjesavinjski želodec		IGP	12
Oravský korbáčik		IGP	13
Skalický trdelník		IGP	24
Slovenská bryndza		IGP	13
Slovenská parenica		IGP	13
Slovenský oštiepok		IGP	13
Tekovský salámový syr		IGP	13
Zázrivský korbáčik		IGP	13
Arbroath Smokies		IGP	17
Beacon Fell traditional Lancashire cheese		DOP	13
Bonchester cheese		DOP	13
Buxton blue		DOP	13
Cornish Clotted Cream		DOP	14
Cornish Pasty		IGP	24
Cornish Sardines		IGP	17
Dorset Blue Cheese		IGP	13

▼ M23

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione ⁽¹⁾	Tipo di prodotto
Dovedale cheese		DOP	13
Exmoor Blue Cheese		IGP	13
Gloucestershire cider/perry		IGP	18
Herefordshire cider/perry		IGP	18
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	—	DOP	11
Jersey Royal potatoes	—	DOP	16
Kentish ale and Kentish strong ale	—	IGP	21
Lough Neagh Eel		IGP	17
Melton Mowbray Pork Pie		IGP	12
Native Shetland Wool		DOP	36
Orkney beef	—	DOP	11
Orkney lamb	—	DOP	11
Rutland Bitter	—	IGP	21
Scotch Beef	—	IGP	11
Scotch Lamb	—	IGP	11
Scottish Farmed Salmon	—	IGP	17
Shetland Lamb	—	DOP	11
Single Gloucester	—	DOP	13
Staffordshire Cheese	—	DOP	13
Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese	—	DOP	13
Teviotdale Cheese		IGP	13
Traditional Cumberland Sausage		IGP	12
Traditional Grimsby Smoked Fish		IGP	17
Welsh Beef		IGP	11
Welsh lamb		IGP	11
West Country farmhouse Cheddar cheese		DOP	13
White Stilton cheese; Blue Stilton cheese		DOP	13
Whitstable oysters		IGP	17
Worcestershire cider/perry		IGP	18
Yorkshire Forced Rhubarb		DOP	16

⁽¹⁾ Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto all'appendice 2.

▼ M23*Appendice 2***LEGISLAZIONE DELLE PARTI**

Legislazione dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3).

Legislazione della Confederazione svizzera

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1° gennaio 2013 (RS 910.12, RU 2012 3631).

▼ M18

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

dell'UNIONE EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

riuniti il 17 maggio 2011 Bruxelles per la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale:

— Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederācijas vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

▼ M18**DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DENOMINAZIONI OMONIME**

Le parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d'intenti dell'11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente accordo e, in particolare, dell'articolo 7 dell'allegato 12.

In caso di registrazione di tali IG le parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all'articolo 4bis dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). A tal fine le parti si informano preventivamente.

Se necessario, e secondo le procedure di cui all'articolo 16 dell'allegato 12, il comitato potrà considerare una modifica dell'articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.

▼B

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera,
- Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta,
- Dichiarazione comune concernente il settore delle carni,
- Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni,
- Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,
- Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero,
- Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino,
- Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari,
- Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale,
- Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Essi hanno altresì preso atto delle Dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»,
- Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa,
- Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento,
- Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

▼B

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenenneentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksäsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraionio.

Por la Comunidad Europea
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Voor de Europese Gemeenschap
 Pela Comunidade Europeia
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar




Por la Confederación Suiza
 For Det Schweiziske Edsforbund
 Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
 For the Swiss Confederation
 Pour la Confédération suisse
 Per la Confederazione svizzera
 Voor de Zwitserse Bondsstaat
 Pela Confederação Suíça

▼B

Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar

P. Lauby

Hein

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera**

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta**

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****concernente il settore delle carni**

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

▼B

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.



DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

▼B*Appendice A***VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PER I QUALI
LE PARTI SI ADOPERANO PER TROVARE UNA SOLUZIONE
CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATO 4****A. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI ORIGINARI
DEL TERRITORIO DI CIASCUNA DELLE PARTI****1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione**1.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi**Beta vulgaris* L.*Humulus lupulus* L.*Prunus* L. ⁽¹⁾.1.2. *Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti pol-
line vivo destinato all'impollinazione**Chaenomeles* Lindl.*Cotoneaster* Ehrh.*Crataegus* L.*Cydonia* Mill.*Eriobotrya* Lindl.*Malus* Mill.*Mespilus* L.*Pyracantha* Roem.*Pyrus* L.*Sorbus* L. eccetto *S. Intermedia* (Ehrh.) Pers.*Stranvaesia* Lindl.1.3. *Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto**Solanum* L. e relativi ibridi1.4. *Vegetali, esclusi frutti e sementi**Vitis* L.**2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori au-
torizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, di-
versi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti
per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli
organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro
produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**2.1. *Vegetali, escluse le sementi**Abies* spp.*Apium graveolens* L.

⁽¹⁾ Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

▼ B

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Solanaceae , eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

▼B2.3. *Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato**Araceae**Marantaceae**Musaceae**Persea* Mill.*Strelitziaceae*2.4. *Sementi e bulbi**Allium ascalonicum* L.*Allium cepa* L.*Allium schoenoprasum* L.2.5. *Vegetali destinati all'impianto**Allium porrum* L.2.6. *Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto**Camassia* Lindl.*Chionodoxa* Boiss.*Crocus flavus* Weston cv. Golden Yellow*Galanthus* L.*Galtonia candicans* (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.*Iris* L.*Ismene* Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)*Muscari* Mill.*Narcissus* L.*Ornithogalum* L.*Puschkinia* Adams*Scilla* L.*Tigridia* Juss.*Tulipa* L.

▼B**B. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A****3. Tutti i vegetali destinati all'impianto**

eccetto:

— sementi diverse da quelle di cui al punto 4

— i seguenti vegetali:

Citrus L.*Clausena* Burm. f.*Fortunella* Swingle*Murraya* Koenig ex L.*Palmae**Poncirus* Raf.**4. Sementi****4.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay***Cruciferae**Gramineae**Trifolium* spp.**4.2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti***Allium cepa* L.*Allium porrum* L.*Allium schoenoprasum* L.*Capsicum* spp.*Helianthus annuus* L.*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.*Medicago sativa* L.*Phaseolus* L.*Prunus* L.*Rubus* L.*Zea mays* L.

▼B

4.3. *Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi*

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. **Vegetali, esclusi frutti e sementi**

Vitis L.

6. **Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi**

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

Quercus L.

7. **Frutti (originari di paesi extraeuropei)**

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. **Tuberi non destinati all'impianto**

Solanum tuberosum L.

▼B9. **Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno**

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

— *Castanea* Mill.— *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)— *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)— *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)— *Populus* L. (originario del continente americano)— *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – – di <i>Quercus</i> L.
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – – diverso da quello di <i>Coniferales</i> , di <i>Quercus</i> L. o di <i>Fagus</i> L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>

▼B

Codice NC	Designazione delle merci
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di <i>Quercus</i> L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di <i>Coniferales</i> , di legni tropicali, di <i>Quercus</i> L. o di <i>Fagus</i> L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di <i>Quercus</i> L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10. Terra e mezzo di coltura

- a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, diverso da quello costituito interamente di torba
- b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

*Appendice B***LEGISLAZIONI****Disposizioni della Comunità europea**

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

▼B

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996

- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996

- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal

▼B

- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria* L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

*Appendice C***ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL
PASSAPORTO FITOSANITARIO****Comunità europea**

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3 — 6^e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1210 Bruxelles
Tél. (32-2) 208 37 04
Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Tél. (45 45 96 66 00
Fax (45 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstraße 1
D-53123 Bonn 1
Tél. (49-228) 529 35 90
Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR-10164 Athens
Tél. (30-1) 360 54 80
Fax (30-1) 361 71 03

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta
E-28002 Madrid
Tél. (34-1) 347 82 54
Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, PO Box 42
FIN-00501 Helsinki
Tél. (358-0) 13 42 11
Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F-75013 Paris
Tél. (33-1) 49 55 49 55
Fax (33-1) 49 55 59 49

▼B

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I-00195 Roma
Tél. (39-6) 488 42 93 46 65 50 70
Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL-6700 HC Wageningen
Tél. (31-317) 49 69 11
Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A-1012 Wien
Tél. (43-1) 711 00 68 06
Fax. (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras
Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3
Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-551 82 Jönköping
Tél. (46-36) 15 59 13
Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture
ASTA
16, route d'Esch - BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tél. (352) 45 71 72 218
Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL-Dublin 2
Ireland
Tél. (353-1) 607 20 03
Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK-York YO1 2PX
United Kingdom
Tél. (44-1904) 45 51 61
Fax (44-1904) 45 51 63

*Appendice D***ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

▼B

- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.



DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.



DICHIARAZIONE COMUNE

nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate le Parti) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

▼B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CONCERNENTE

le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

▼B

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.



DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

▼B**DICHIARAZIONE****relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.